

BOZZA DI CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 174 E 193 DEL D.LGS. N. 36/2023,
DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVENTE AD OGGETTO IL RECUPERO DEI
CREDITI PER SECAM S.P.A..

CIG BB9E1C45C2

Sommario	
BOZZA DI CONVENZIONE	4
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI	6
Articolo 1 – Definizioni	6
Articolo 2 – Premesse, Allegati e Documenti Contrattuali	13
Articolo 3 – Condizioni Generali	13
Articolo 4 – Oggetto	14
Articolo 5 – Valore della Concessione	22
Articolo 6 – Durata ed efficacia	22
Articolo 7 – Diritti di proprietà intellettuale	23
<i>[Eventuale]</i> Articolo 8 – Società di Progetto	24
SEZIONE II – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, ALLOCAZIONE DEI RISCHI E REVISIONE DEL PEF	25
Articolo 9 – Equilibrio economico finanziario	25
Articolo 10 – Riequilibrio Economico e Finanziario	25
Articolo 11 – Allocazione dei Rischi	28
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE E DEL CONCESSIONARIO	28
Articolo 12 – Obblighi e attività del Concedente	28
Articolo 13 – Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario	30
Articolo 14 – Tutela dei lavoratori	32
Articolo 15 – Responsabilità del Concessionario	33
Articolo 16 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	35
Articolo 17 – Subappalto	36
Articolo 18 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione	37
Articolo 19 – Verifica di Conformità	37
SEZIONE IV – FORZA MAGGIORE, SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' E MODIFICHE DEL CONTRATTO	38
Articolo 20 – Forza maggiore	38
Articolo 21 – Sospensione dei Servizi	39
Articolo 22 – Modifiche del Contratto	41
SEZIONE V – CORRISPETTIVO, DECURTAZIONI E PENALI	42
Articolo 23 – Livelli di Servizio	42
Articolo 24 – Canone Annuo e Corrispettivo Variabile	42
Articolo 25 – Penali e Decurtazioni	43

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI...	44
Articolo 26 – Cauzioni	44
Articolo 27 – Polizze assicurative	45
Articolo 28 – Garanzie del Concessionario per i finanziatori	45
SEZIONE VII – VICENDE DELLA CONCESSIONE	46
Articolo 29 – Clausola risolutiva espressa.....	46
Articolo 30 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario.....	46
Articolo 31 – Risoluzione del Contratto per reati accertati	48
Articolo 32 – Sostituzione del Concessionario	48
Articolo 33 – Risoluzione per inadempimento del Concedente.....	49
Articolo 34 – Revoca della Concessione	50
Articolo 35 – Recesso	51
Articolo 36 – Effetti della cessazione del Contratto.....	52
Articolo 37 – Rifinanziamento	54
Articolo 38 – Monitoraggio	63
Articolo 39 – Comunicazioni	63
SEZIONE VIII – NORME FINALI.....	63
Articolo 40 – Riservatezza.....	63
Articolo 41 – Data protection	64
Articolo 42 – Foro competente	66
Articolo 43 – Oneri fiscali e spese contrattuali	66
Articolo 44 – Rinvio al codice civile e ad altre disposizioni di legge vigenti	66

BOZZA DI CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 174 E 193 DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVENTE AD OGGETTO IL RECUPERO DEI CREDITI PER SECAM S.P.A.

TRA

SECAM S.P.A., con sede legale in Sondrio, Via Vanoni n. 79 (CAP 23100), Codice Fiscale 80003550144, Partita IVA 00670090141, in persona del [•] e legale rappresentante *pro tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

[•], con sede legale in [•], Via/Piazza [•] n. [•] (CAP [•]), Codice Fiscale/Partita IVA [•], R.E.A. n. [•], in persona del [•] e legale rappresentante *pro tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta.

* * *

PREMESSO CHE

- a) in data [GIORNO/MESE/ANNO] CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L., con sede legale in Via Della Beverara n. 19, 40131 Bologna (BO), C.F. e P.IVA 04133770372 iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, ha presentato a SECAM S.p.A. (di seguito, anche solo “**SECAM**” o “**Concedente**”), ai sensi del combinato disposto degli articoli 174 e 193 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito, anche solo “**Codice**”), una proposta di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto avente ad oggetto l’affidamento, ai sensi degli articoli 174 e 193 del Codice, della concessione di servizi per il recupero dei crediti di SECAM S.p.A. (di seguito, anche solo “**Proposta di PPP**”); in sede di formulazione della proposta, CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L. si è impegnata, subordinatamente alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta stessa e della conseguente indizione della procedura per l’affidamento della concessione di servizi oggetto della medesima proposta, a partecipare alla predetta procedura, quale promotore;
- b) ai sensi dell’articolo 193 del Codice, la Proposta di PPP è composta dalla seguente documentazione: **(i)** il progetto, redatto in coerenza con l’articolo 6-bis, comma 2, dell’allegato I.7. del Codice; **(ii)** la bozza di convenzione, con i relativi allegati, ivi compresa la matrice dei rischi; **(iii)** il piano economico-finanziario asseverato, con

- evidenza delle spese sostenute per la presentazione della Proposta di PPP; **(iv)** la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nella forma di un capitolato gestionale;
- c) la Proposta di PPP è, inoltre, corredata **(i)** dalle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti del Promotore ai sensi dell'art. 193, comma 3, del Codice, nonché **(ii)** dall'impegno a presentare, in caso di aggiudicazione, le garanzie previste dall'art. 193 del Codice;
- d) la Proposta di PPP è stata valutata positivamente da SECAM quanto al relativo interesse pubblico;
- e) SECAM, ha posto in approvazione la Proposta di PPP nominando, contestualmente, CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L. quale "promotore" (di seguito, anche solo **"Promotore"**);
- f) SECAM ha approvato la documentazione relativa alla procedura di gara da esperirsi ai sensi dell'articolo 193 del Codice e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, sulla base della Proposta di PPP approvata;
- g) il bando di gara per l'affidamento della concessione è stato pubblicato, secondo le modalità previste dalla lettura combinata degli articoli 84 e 85 del Codice, nonché del relativo allegato II.7, in data [•] sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.) n. [•] e in data [•] sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, nonché sul profilo del committente;
- h) *[Eventuale]* il Promotore risultato aggiudicatario ha costituito, in data [•], ai sensi dell'articolo 194 del Codice, la società di progetto denominata "_____" (di seguito, anche solo **"Società di Progetto"** o **"Concessionario"**), partecipata come segue:
- %;
 - %;
- i) *[Eventuale]* la Società di Progetto [•], con capitale sociale di euro [•], sede legale in [•], Via/Piazza [•] n. [•] (CAP [•]), Codice Fiscale/Partita IVA [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], è subentrata a titolo originario nella posizione dell'aggiudicatario e, pertanto, stipula il presente contratto;
- j) il Concessionario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'articolo 117 del Codice, la garanzia definitiva mediante [estremi garanzia];
- k) il Concessionario ha provveduto, altresì, a costituire le garanzie previste dall'articolo 193, comma 15, del Codice, mediante [estremi garanzia];

- l) il Concessionario ha provveduto a presentare idonea documentazione relativa al finanziamento delle attività oggetto di concessione, impegnandosi a sottoscrivere il relativo contratto di finanziamento ovvero a presentare la documentazione attestante la disponibilità delle risorse finanziarie entro [•] mesi dalla sottoscrizione del presente contratto;
- m) ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e della Legge 13 agosto 2010, n. 136, compiute le adeguate verifiche, il Concedente dà atto dei presupposti di legge per la stipula del presente atto come da documentazione rilasciata dalla Prefettura allegata all'atto medesimo sub lettera [•]
- n) costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'equilibrio economico e finanziario della concessione:
- il valore stimato della concessione, complessivamente pari a euro [•];
 - la durata della concessione;
 - l'importo e le modalità di corresponsione del corrispettivo annuo di cui all'articolo 24 del presente contratto;
 - gli altri elementi indicati nel piano economico e finanziario;
- o) le Parti intendono disciplinare la concessione di servizi mediante il presente atto. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

* * *

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente contratto, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in altre parti dello stesso, i termini elencati nel presente articolo assumono il significato ivi attribuito, sia al singolare che al plurale:
- a) **Allegati:** i documenti di cui all'articolo 2 del Contratto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
- b) **Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario:** la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della concessione sulla base degli elementi individuati nel Piano Economico Finanziario che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo, anche alternativamente, a:
- (i) *[eventuale, in caso di ricorso a finanziamento]* con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

- (ii) *[eventuale, in caso di ricorso a finanziamento]* con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
 - (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno 6% rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del Contratto;
 - (iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione che porti il VAN a valore negativo (i.e. ≤ 0) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del Contratto;
- c) **Autorizzazioni:** tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
 - d) **Bando di Gara:** l'atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui SECAM ha indetto la gara per l'affidamento della Concessione;
 - e) **Canone Annuo:** la remunerazione che SECAM riconosce in favore del Concessionario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 24 del Contratto, costituito dalla somma del Corrispettivo Servizi Credit Collection, del Corrispettivo Postalizzazione e del Canone di Disponibilità;
 - f) **Canone di Disponibilità:** la componente del Canone Annuo come definita nell'articolo 24 del Contratto;
 - g) **Capitolato:** il documento descrittivo e prestazionale, comprensivo dei relativi allegati, nel quale vengono illustrate le caratteristiche tecniche che le prestazioni oggetto di Concessione devono possedere, nonché le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti per tutto il periodo di durata del Contratto;
 - h) **Codice di Condotta UNIREC:** si intende il Codice di Condotta per i processi di gestione e tutela del credito, e sue successive modifiche e integrazioni, adottato da UNIREC;
 - i) **Codice identificativo di Gara (CIG):** il codice alfanumerico obbligatorio di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara;
 - j) **Concedente:** SECAM S.p.A., con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•];
 - k) **Concessionario:** [•] con sede legale in [•] n. [•], [•], C.F. e P.IVA [•] iscritta presso il Registro delle Imprese di [•] *[eventuale in alternativa]* la Società di Progetto [•], subentrata all'aggiudicatario nella concessione [•] con sede legale in [•], via [•] n. [•] C.F./P.I. [•];

- l) **Concessione:** il rapporto tra Concedente e Concessionario come disciplinato dal presente Contratto;
- m) **Contratto:** il presente contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;
- n) **Contratto di Finanziamento:** il contratto di finanziamento sottoscritto in data [•] ovvero che sarà eventualmente sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori ai fini del reperimento della provvista finanziaria nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario;
- o) **Contratto di subappalto:** il contratto sottoscritto tra il Concessionario e uno o più soggetti terzi avente ad oggetto l'esecuzione della/e attività che lo stesso Concessionario non intenda eseguire direttamente;
- p) **Convenienza Economica:** la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;
- q) **Corrispettivo Postalizzazione:** la componente del Canone Annuo come definita nell'articolo 24 del Contratto;
- r) **Corrispettivo Servizi Credit Collection:** la componente del Canone Annuo come definita nell'articolo 24 del Contratto;
- s) **Corrispettivo Variabile:** la remunerazione variabile che SECAM riconosce in favore del Concessionario ai sensi dell'articolo 24 del Contratto;
- t) **Credito/i:** si intendono i crediti non pagati, vantati da SECAM nei confronti dei Soggetti, comprensivi dell'importo dovuto, degli interessi maturati e maturandi, degli oneri e delle spese richieste di cui a ciascuna Pratica;
- u) **Data di Avvio:** la data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione, da cui decorre il termine di durata del Contratto;
- v) **Data di Scadenza:** la data di cessazione dell'esecuzione dei Servizi per effetto del decorso dei [•] ([•]) anni dalla Data di Avvio ovvero la data di cessazione dell'esecuzione dei Servizi (decorrente dalla Data di Avvio) per effetto della cessazione anticipata della Concessione per risoluzione, recesso, revoca del Contratto ai sensi, rispettivamente, degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dello stesso Contratto;
- w) **Direttore dell'Esecuzione:** il soggetto individuato da SECAM – del quale si avvale il Responsabile Unico del Procedimento in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni – cui competono il

coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione dello stesso Contratto da parte del Concessionario, in conformità ai Documenti Contrattuali;

- x) **Direttore di Gestione:** il soggetto individuato dal Concessionario, dotato di adeguate competenze professionali, di idoneo livello di responsabilità nonché di potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto. Il Direttore di Gestione diviene l'interfaccia contrattuale unica del Concessionario verso SECAM ed è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione;
- y) **Documentazione di Gara:** tutti i documenti relativi alla gara indetta da SECAM;
- z) **Documenti Contrattuali:** i documenti sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'articolo 2 del Contratto;
- aa) **Equilibrio Economico Finanziario:** si intende la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 177, comma 5 del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come eventualmente aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 10 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;
- bb) **Finanziatori:** gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'articolo 195 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alle prestazioni contrattuali, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;
- cc) **Incarico:** si intende l'affidamento, inviato tramite comunicazione scritta, anche a mezzo comunicazione elettronica, da SECAM, delle Pratiche da recuperare di cui ai Servizi, affidate al Concessionario;
- dd) **Indicatori di Equilibrio:** *[eventuale, in caso di ricorso a finanziamento: l'indicatore della sostenibilità finanziaria, ossia il Debt Service Cover Ratio (DSCR), e]* gli indicatori di redditività, ossia il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, come definiti ed evidenziati nel Piano Economico Finanziario;

- ee) **Indicatore/i di Disponibilità** (*Key Performance Indicators - KPI*): l'indicatore chiave di prestazione, riportato nel Capitolato sub Allegato [•], che consente di monitorare l'andamento del Contratto e il raggiungimento dei relativi obiettivi;
- ff) **Informazioni Confidenziali**: si intendono
1. tutte le informazioni che l'emittente comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale chiaramente contrassegnato con la dicitura: **RISERVATO**;
 2. tutte le informazioni che l'emittente comunica al ricevente verbalmente o in altre forme non documentali, comunicando al ricevente che l'informazione è riservata;
 3. tutte le informazioni che l'emittente comunica al ricevente riguardanti: (i) codici, organigrammi, algoritmi, menu layouts, procedure, tracciati, compilatori e programmi di assemblaggio, chiave di accesso; (ii) informazioni su servizi e prodotti, inclusi, senza limiti, documentazione tecnica, piani di sviluppo del prodotto, sistemi di consegna e strategia del prodotto; (iii) informazioni di marketing, incluse, senza limiti, liste di fornitori o clienti potenziali o esistenti, indagini e progetti di marketing, e (iv) informazioni finanziarie, comprese, senza limiti, informazioni sulle entrate e vendite e rendiconti finanziari, statistiche;
 4. tutte le informazioni comunque apprese, anche accidentalmente, nell'esecuzione del presente Contratto;
- gg) **Investimenti**: le attività specificate nel Piano Economico Finanziario e nella specifica relazione per migliorare, innovare e sviluppare il Servizio;
- hh) **Livelli di Servizio (LA o SLA)**: i livelli qualitativi standard minimi come specificati nel Capitolato, che devono essere garantiti da parte del Concessionario nel corso della Concessione, affinché sia assicurata l'adeguatezza del Servizio;
- ii) **Offerta**: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;
- jj) **Parte o Parti**: il Concedente e/o il Concessionario;
- kk) **Piano di presa in Carico**: il piano di cui all'Allegato N al presente Contratto;
- ll) **Piano Economico Finanziario (PEF)**: l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto *sub* [•], comprendente la

relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al Contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;

- mm) **Piano Economico Finanziario in Disequilibrio:** il Piano Economico Finanziario allegato originariamente al Contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito degli eventi di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Contratto;
- nn) **Piano Economico Finanziario Revisionato:** il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario;
- oo) **Postalizzazione:** attività strutturata di invio, recapito e monitoraggio di comunicazioni ufficiali per sollecito bonario e/o costituzione in mora sia su crediti di nuova emissione sia su crediti scaduti nel rispetto della Delibera REMSI (311/2019/R/idr) mediante recapito postale e/o a mezzo pec;
- pp) **Pratica:** si intende la pratica, oggetto dei Servizi, affidata al Concessionario, comprensiva della documentazione e di tutte le informazioni utili, incluse i dati identificativi del Soggetto, per il recupero del Credito Insoluto;
- qq) **Procedura:** la procedura [•] indetta da SECAM ai sensi dell'articolo 193 del Codice per l'affidamento della Concessione e aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo;
- rr) **Progetto di Fattibilità Tecnica Economica:** il progetto di cui all'articolo 193 e all'articolo 41 del Codice, posto a base della Procedura;
- ss) **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** il responsabile unico del procedimento, nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento ai sensi del Codice;
- tt) **Rischi:** congiuntamente, i rischi individuati nell'articolo 11 del presente Contratto come ulteriormente specificati nell'Allegato "Matrice dei Rischi";
- uu) **Rischio di Disponibilità:** ai sensi dell'articolo 177 del Codice, il rischio legato alla capacità del Concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
- vv) **Rischio di Domanda:** ai sensi dell'articolo 177, il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
- ww) **Servizi:** congiuntamente, i servizi e le attività elencate nell'articolo 4 del Contratto come precisati e descritti nel Capitolato e nei relativi allegati;

- xx) **Servizi di Credit Collection:** i servizi di recupero dei crediti, ivi comprese le azioni di recupero stragiudiziale (ad esclusione dei Servizi di Postalizzazione) e/o attività di supporto all'azione di recupero giudiziale, come meglio indicati nell'articolo 4 del Contratto come precisati e descritti nel Capitolato e nei relativi allegati;
- yy) **Servizi di Postalizzazione:** i servizi relativi all'attività di Postalizzazione, come meglio indicati nell'articolo 4 del Contratto come precisati e descritti nel Capitolato e nei relativi allegati;
- zz) **[Eventuale] Società di Progetto:** la Società [•], partecipata dai soggetti [•] che hanno presentato la Proposta di PPP, costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, che è subentrata all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario e che sottoscrive il presente Contratto;
- aaa) **Soggetto:** si intende la persona giuridica o fisica che sia inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti di SECAM;
- bbb) **Solidità Patrimoniale:** l'attitudine del Concessionario di far fronte agli impegni di pagamento nel medio-lungo periodo, che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale;
- ccc) **TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista:** il valore economico, in termini percentuali, generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
- ddd) **TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto:** il valore economico, in termini percentuali, generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
- eee) **VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto:** il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell'arco della durata della Concessione;
- fff) **VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti:** il valore creato o disperso, in termini monetari, dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco della durata della Concessione;
- ggg) **Varianti:** le modifiche contrattuali nei termini ed entro i limiti di cui all'articolo 189 del Codice;
- hhh) **Verbale di Avvio dell'Esecuzione:** il verbale di cui all'articolo 6, comma 3, del presente Contratto;
- iii) **Verifica di Conformità:** ai sensi dell'articolo 116 del Codice e dell'articolo 19 del presente Contratto, l'attività – effettuata in corso d'opera con cadenza semestrale (**Verifica di Conformità in corso d'Opera**) e prima della Data di Scadenza del

Contratto (**Verifica di Conformità Finale**) – finalizzata a certificare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni risultanti dall'Offerta.

Articolo 2 – Premesse, Allegati e Documenti Contrattuali

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le Premesse e gli Allegati del presente Contratto, nonché tutti gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nelle altre parti del Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. Parimenti i Documenti Contrattuali, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati ed elencati come di seguito:
 - 1) Allegato A) “Capitolato tecnico e relativi allegati”;
 - 2) Allegato B) – “Offerta tecnica del Concessionario”;
 - 3) Allegato C) – “Offerta economica del Concessionario”;
 - 4) Allegato D) – “Piano Economico Finanziario (PEF)”;
 - 5) Allegato E) – “Progetto di fattibilità posto a base di gara come ulteriormente modificato, integrato e dettagliato dall'aggiudicatario in sede di Offerta”;
 - 6) Allegato F) – “Matrice dei rischi”;
 - 7) Allegato G) – “Indicatori di qualità e livelli di servizio”;
 - 8) Allegato H) – “DUVRI Contrattuale”;
 - 9) Allegato I) – “Handback” di cui all'articolo 36 del Contratto
 - 10) Allegato J) – “Nomina a Responsabile del Trattamento “.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale ed euro-unitaria vigente in materia.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali prevalgono le disposizioni del Contratto.

Articolo 3 – Condizioni Generali

1. Il Contratto regola le condizioni della concessione che si applicheranno, successivamente alla Data di avvio di detta concessione e per tutta la durata di essa, costituendo per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti e, a pena di nullità, non può essere ceduto.

2. Il Concessionario, in persona del rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce:

- a) di essere dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- b) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) di essere in possesso al momento della stipula del Contratto e che sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
- d) che non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il CIG su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Concessione.

Articolo 4 – Oggetto

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione dei servizi di recupero dei crediti, ivi comprese le azioni di recupero stragiudiziale (comprensivo di attività di phone collection e postalizzazione) e/o attività di supporto all'azione di recupero giudiziale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Contratto avrà ad oggetto, ai sensi del Capitolato, le seguenti attività:

- a) Recupero crediti stragiudiziale ed eventualmente giudiziale e tutti i servizi ad esso connessi, inclusi gestione legale, strategie giudiziali, e Data Enrichment patrimoniale, tramite informazioni reperite in registri pubblici e necessarie all'esecuzione dell'incarico, secondo le disposizioni di cui al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 30.11.2005, doc. web [1213644](#);
- b) Disponibilità, con modalità SaaS, di una piattaforma di analytics per il monitoraggio end to end del portafoglio dei Crediti;
- c) Disponibilità, con modalità SaaS, di una piattaforma di business information per il monitoraggio di aziende, clienti e fornitori, reperite in registri pubblici e necessarie all'esecuzione dell'incarico, secondo le disposizioni di cui al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 30.11.2005, doc. web [1213644](#);

d) Analisi e segmentazione del portafoglio di Crediti tramite modelli data driven, due diligence e definizione delle strategie di recupero.

Nello specifico, i servizi di gestione del credito saranno attuati dal Concessionario mediante:

- l'avvio di un processo di contact management preventivo e altamente qualitativo tramite strumenti innovativi di *digital collection* per garantire un servizio di supporto alla clientela intercettando problematiche amministrative o eventuali criticità relative al pagamento atteso, nel rispetto e a garanzia della centralità dell'utente finale;
- lo sviluppo un processo di recupero crediti *end to end*, supportato da evoluti modelli di segmentazione del portafoglio, per garantire una lavorazione efficace ed efficiente tramite strategie diversificate in funzione della probabilità di recupero, tramite azioni tempestive e customizzate anche in funzione all'*ageing* dello scaduto e servizio di postalizzazione;
- l'introduzione di strumenti analitici e di intelligenza artificiale, caratterizzati da un massimo grado di flessibilità, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio informativo interno e/o esterno per massimizzare l'efficacia delle azioni poste in essere e garantendo il livello massimo di sicurezza sui dati trattati.
- la fornitura di sistemi di monitoraggio sviluppati tramite innovativi strumenti di business intelligence in grado di customizzare dashboard direzionali, operative e di controllo trasversale dell'intero processo nel rispetto dei KPI richiesti, e nel rispetto della piena trasparenza delle azioni svolte per conto del Concedente.
- la garanzia del controllo in tempo reale delle attività svolte indipendentemente dalla fase di recupero in corso, tramite l'ausilio di un sistema gestionale che centralizza tutte le azioni poste in essere e connettendo tutti gli interlocutori coinvolti nella gestione.
- la garanzia di un team operativo con le skill adeguate e una formazione specifica del contesto di riferimento tramite l'inserimento di idonee figure professionali con un background economico-giuridico e formati su tecniche negoziali.
- la garanzia del presidio di tutte le fasi Giudiziali tramite una società tra avvocati o ove necessario una rete di fiduciari, garantendo tutti gli aspetti normativi connessi; l'efficienza della gestione giudiziale sarà guidata da opportuni modelli analitici sviluppati sulla base del know-how del Concessionario e che sapranno indirizzare in una logica di costo-opportunità tutte le azioni di recupero giudiziale che verranno valutate nel corso del progetto;

- la garanzia di un piano di investimento e di sviluppo di iniziative relativamente a sostenibilità e impatto ambientale.
- 2.** Gli Incarichi in attuazione del presente Contratto saranno affidati periodicamente ed in via esclusiva al Concessionario. Gli Incarichi, considerando i vincoli organizzativi nonché gli investimenti sostenuti dal Concessionario per la prestazione del Servizio, come indicati nel Piano Economico Finanziario, saranno affidati secondo una programmazione condivisa tra le Parti, in funzione dei volumi da gestire e delle rispettive esigenze.
- 3.** In sede di affidamento degli Incarichi, il Concedente trasmetterà al Concessionario il flusso informatico dei dati essenziali per l'esecuzione del Servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo anagrafica del debitore completa di indirizzo e codice fiscale, numeri di telefono del medesimo, ogni altro utile numero o dettaglio in possesso del Concedente). In sede di restituzione delle pratiche/chiusura dell'affidamento il Concessionario trasmetterà al Concedente, per ogni singola posizione, apposite note informative sullo stato della pratica.
- 3. bis** Lo scambio di dati tra il Concedente e il Concessionario relativo all'affidamento e alla restituzione delle Pratiche di cui al comma 3 del presente articolo è disciplinato da un Protocollo Tecnico di Scambio Dati (di seguito, "Protocollo"), concordato per iscritto dalle Parti entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Avvio e formalizzato come allegato tecnico al Capitolato.

Contenuto minimo del Protocollo.

Il Protocollo definisce almeno i seguenti elementi:

- a) formato e tracciato del flusso: il formato dei file di scambio (a titolo esemplificativo: XML, JSON, CSV strutturato), il tracciato record con l'elenco dei campi obbligatori e facoltativi, i tipi di dato, le regole di valorizzazione e i codici di stato delle Pratiche; il tracciato deve includere almeno: identificativo univoco della Pratica, dati anagrafici completi del Soggetto (nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici, PEC), importo del Credito, data di scadenza, tipologia del credito, storico dei pagamenti parziali e ogni altra informazione nella disponibilità del Concedente utile all'esecuzione del Servizio;
- b) canale e modalità di trasmissione: il canale sicuro utilizzato per la trasmissione (a titolo esemplificativo: SFTP dedicato, API REST con autenticazione OAuth 2.0, portale sicuro con accesso certificato), con indicazione dei requisiti minimi di sicurezza del canale (cifatura TLS 1.2 o superiore, autenticazione a due fattori, log di trasmissione);

- c) frequenza e tempistiche: la cadenza ordinaria di invio dei flussi di affidamento da parte del Concedente (settimanale, quindicinale o mensile, da concordarsi), il termine massimo entro cui il Concessionario deve accusare ricezione e confermare la presa in carico delle Pratiche (non superiore a 2 ore lavorative dall'invio), e la periodicità degli aggiornamenti di stato da restituire al Concedente (almeno mensile per le Pratiche in lavorazione, immediata per le Pratiche chiuse);
- d) riconciliazione e gestione degli errori: la procedura di riconciliazione tra i flussi inviati dal Concedente e le Pratiche effettivamente caricate in piattaforma, con indicazione dei codici di errore, delle cause di scarto e dei termini entro cui il Concessionario è tenuto a segnalare anomalie (non superiori a 1 giorno lavorativo dall'invio); la procedura di correzione e reinvio in caso di file malformati o dati incompleti imputabili al Concedente;
- e) tracciabilità e audit trail: il sistema di log certificato che registra, per ogni trasmissione: timestamp di invio, timestamp di ricezione confermata, identificativo del file, numero di record trasmessi, numero di record accettati e numero di record scartati con relativa motivazione; i log devono essere conservati per tutta la durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione, e messi a disposizione del Concedente su richiesta entro 2 giorni lavorativi;
- f) restituzione delle Pratiche: il formato e il contenuto delle note informative che il Concessionario è tenuto a restituire al Concedente per ogni Pratica alla chiusura dell'affidamento, includendo almeno: esito finale (incassato, parzialmente incassato, inesigibile, in contenzioso), importo recuperato, date dei pagamenti ricevuti, modalità di recupero utilizzate, fase raggiunta (stragiudiziale / giudiziale), e ogni informazione rilevante acquisita sul Soggetto durante la gestione;
- g) gestione dei dati personali nel flusso: le misure tecniche adottate per garantire la protezione dei dati personali trasmessi, in conformità all'Articolo 41 del presente Contratto e all'Allegato J, ivi incluse la cifratura dei dati a riposo e in transito, la pseudonimizzazione ove applicabile, e le modalità di cancellazione sicura dei dati alla cessazione dell'affidamento delle singole Pratiche.

Aggiornamento del Protocollo.

Le Parti si impegnano a rivedere e aggiornare il Protocollo, di comune accordo, in caso di:

- a) variazioni rilevanti nei sistemi informativi del Concedente che incidano sul formato o sulle modalità di produzione dei flussi;

- b) aggiornamenti della piattaforma del Concessionario che modifichino le modalità di ricezione o elaborazione dei dati;
- c) mutamenti normativi in materia di protezione dei dati personali o di sicurezza informatica che rendano necessarie modifiche alle misure tecniche adottate;
- d) rilevazione di anomalie ricorrenti o inefficienze nello scambio dati, segnalate da una delle Parti al Direttore dell'Esecuzione.

Le modifiche al Protocollo sono concordate per iscritto entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione dell'esigenza di aggiornamento e non costituiscono variante al Contratto ai sensi dell'Articolo 22.

Responsabilità e penali.

- a) Il Concedente è responsabile della correttezza, completezza e aggiornamento dei dati trasmessi al Concessionario nel flusso di affidamento, ai sensi dell'Articolo 12, comma 3, del presente Contratto. Eventuali errori o omissioni nei dati trasmessi dal Concedente che abbiano inciso sull'esito della gestione della Pratica esonerano il Concessionario dalla responsabilità per il mancato raggiungimento dei livelli di servizio nella misura in cui sia dimostrato il nesso causale tra l'anomalia del dato e l'inadempimento.
- b) Il Concessionario è responsabile della corretta e tempestiva presa in carico dei flussi ricevuti, della loro elaborazione nei termini stabiliti dal Protocollo e della restituzione delle informazioni di chiusura nei formati e nei tempi concordati. Il mancato rispetto dei termini di cui alle lettere c) e f) del comma 1 è assoggettato alle penali previste dall'Allegato F.1, KPI 2.2.
- c) In caso di mancata definizione del Protocollo entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Avvio per causa imputabile al Concessionario, si applica una penale giornaliera pari allo 0,05% del Canone Annuo per ogni giorno di ritardo, fino alla formalizzazione del Protocollo medesimo.

Continuità del flusso alla cessazione.

Il Protocollo rimane operativo per l'intera durata del Periodo di Continuità di cui all'Articolo 36, comma 3-bis. Alla cessazione del Contratto, il Concessionario restituisce al Concedente, secondo le modalità e nei termini di cui all'Allegato I ("Handback") e all'Articolo 36, comma 3-bis, lettera c), tutti i dati delle Pratiche gestite nel formato concordato dal Protocollo, completi di audit trail e storico delle lavorazioni.

4. Contestualmente al conferimento dei singoli Incarichi e limitatamente ad azioni di recupero crediti stragiudiziale sarà precisata la durata dell'affidamento delle Pratiche. La

gestione delle Pratiche sarà periodicamente controllata e riveduta dal personale del Concedente, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

5. Gli Incarichi conferiti si intendono irrevocabili ed esclusivi fino alla scadenza di ciascuno, salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

6. Il conferimento dell'incarico comporta la facoltà, in capo al Concessionario, di eseguire controlli, verifiche, ed attività di rintraccio, da svolgersi ai sensi della licenza ex art. 115 del T.U.L.P.S., anche a campione, in merito alla correttezza e all'aggiornamento dei recapiti dei soggetti debitori indicati dal Concedente. I recapiti eventualmente corretti e/o aggiornati potranno essere utilizzati dal Concessionario per svolgere l'attività di recupero crediti.

7. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere realizzate in conformità alle condizioni tecnico-prestazionali descritte nel Capitolato (Allegati sub “___” e “___”) e entro le tempistiche ivi individuate.

8. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni richieste a regola d'arte secondo le direttive del Concedente nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure, della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi. Il Concessionario si riserva, in ogni caso, di adottare le modalità tecnico-organizzative (a titolo esemplificativo, hosting dei dati, gestione delle applicazioni, o altro, anche in cloud, nonché processo di postalizzazione) ritenute più opportune per l'esecuzione dei Servizi oggetto della Concessione, avvalendosi eventualmente di terze parti, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 17.

8. bis Il Concessionario è tenuto a garantire la piena interoperabilità della piattaforma tecnologica di cui al presente Contratto con i sistemi informativi del Concedente esistenti alla Data di Avvio e con quelli che il Concedente dovesse adottare nel corso della Concessione, secondo le specifiche funzionali e tecniche definite e approvate dal Concedente medesimo.

A tal fine:

a) entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Avvio, le Parti concordano per iscritto le specifiche tecniche di integrazione, ivi inclusi i tracciati dei flussi di dati, i protocolli di trasmissione, le modalità di autenticazione e le misure di sicurezza del canale, da formalizzare in apposito allegato tecnico al Capitolato;

b) il Concessionario si obbliga a realizzare e mantenere, per tutta la durata della Concessione e senza oneri aggiuntivi a carico del Concedente, le integrazioni necessarie a garantire la continuità dello scambio dati tra la piattaforma e i sistemi

gestionali di SECAM, incluse le eventuali attività di adattamento rese necessarie da aggiornamenti dei sistemi del Concedente, previa comunicazione con congruo preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni;

c) il mancato raggiungimento della piena interoperabilità entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Avvio costituisce inadempimento contrattuale, con applicazione delle penali di cui all'Allegato F.1 (KPI 2.2) e, in caso di protrazione oltre i 180 (centottanta) giorni, grave inadempimento ai sensi dell'Articolo 30 del presente Contratto;

d) alla cessazione del Contratto, il Concessionario garantisce che le integrazioni sviluppate rimangano operative per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi dalla Data di Scadenza, a supporto del subentro del nuovo concessionario o dell'internalizzazione del servizio da parte del Concedente, senza oneri aggiuntivi a carico di quest'ultimo.

Resta ferma la facoltà del Concessionario di adottare, per le proprie infrastrutture interne, le soluzioni tecniche e architetture ritenute più idonee, purché le stesse non pregiudichino il rispetto degli obblighi di interoperabilità di cui al presente comma.

8. ter Ai fini del presente Contratto e in deroga a quanto diversamente intendibile dalla locuzione "modalità SaaS" utilizzata nella documentazione di gara, le Parti concordano e riconoscono espressamente quanto segue

Distinzione tra componenti della piattaforma.

La piattaforma tecnologica oggetto della Concessione si compone di due categorie distinte di elementi, soggette a regimi giuridici differenti:

a) Componenti sviluppate specificamente per SECAM (*componenti proprietarie SECAM*): tutti gli algoritmi, i modelli di segmentazione del portafoglio crediti, i modelli predittivi di recupero, le componenti di reporting, il codice applicativo, le integrazioni con i sistemi gestionali di SECAM, le dashboard direzionali e operative, nonché ogni altro elemento sviluppato, customizzato o adattato dal Concessionario in esecuzione del presente Contratto sulla base delle specifiche funzionali e tecniche definite e approvate dal Concedente. Tali componenti costituiscono i deliverable contrattuali della Concessione e la loro proprietà è trasferita a SECAM alla cessazione del Contratto ai sensi dell'Articolo 7, comma 1, del presente Contratto;

b) Componenti di terze parti in modalità SaaS (*componenti SaaS di mercato*): i servizi applicativi erogati da fornitori terzi in modalità Software-as-a-Service — ivi incluse, a titolo esemplificativo, la piattaforma di analytics di portafoglio e la piattaforma di business information di cui all'Articolo 4, comma 1, lettere b) e c) — che il Concessionario mette a disposizione di SECAM per la durata della Concessione sulla

base di licenze d'uso stipulate con i relativi fornitori. Tali componenti non sono soggette a trasferimento di proprietà in favore di SECAM, in quanto di titolarità di terzi soggetti.

Obblighi del Concessionario sulle componenti SaaS di mercato.

Con riferimento alle componenti di cui alla lettera b), il Concessionario si obbliga a:

- a) garantire la continuità di accesso e di utilizzo da parte di SECAM per tutta la durata della Concessione e per il Periodo di Continuità di cui all'Articolo 36, comma 3-bis, mantenendo in vigore le relative licenze d'uso a proprie spese;
- b) comunicare al Concedente, con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni, qualsiasi modifica rilevante nelle condizioni di erogazione del servizio da parte del fornitore terzo — ivi incluse variazioni di prezzo, interruzione del servizio, modifiche alle funzionalità — che possa incidere sul rispetto dei livelli di servizio di cui all'Allegato F.1;
- c) garantire che i dati di SECAM trattati attraverso le componenti SaaS di terze parti siano memorizzati esclusivamente in data center ubicati nel territorio dell'Unione Europea, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e all'Allegato J del presente Contratto;
- d) garantire che i dati generati dall'utilizzo delle componenti SaaS di mercato — ivi inclusi i risultati delle analisi, le estrazioni, i report e ogni altra elaborazione effettuata sui dati di SECAM — siano esportabili in formato aperto e consegnati a SECAM alla cessazione del Contratto unitamente ai deliverable di cui alla lettera a) del comma 1.

Elenco delle componenti e aggiornamento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Avvio, il Concessionario consegna al Concedente un documento denominato "Registro delle Componenti Tecnologiche", nel quale sono elencate e classificate — secondo la distinzione di cui al comma 1 — tutte le componenti della piattaforma, con indicazione per ciascuna di: natura (proprietaria SECAM / SaaS di mercato), fornitore (se applicabile), localizzazione dei dati, regime di proprietà e regime di licenza. Il Registro è aggiornato dal Concessionario entro 15 (quindici) giorni da ogni variazione rilevante e trasmesso al Concedente via PEC. Il Concedente ha facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione.

Prevalenza dei deliverable contrattuali.

In caso di dubbio sulla classificazione di una componente della piattaforma, prevale la qualificazione come *componente proprietaria SECAM* ai sensi della lettera a) del comma 1, con conseguente obbligo di trasferimento della proprietà a favore del

Concedente alla cessazione del Contratto. L'onere di dimostrare l'appartenenza di una componente alla categoria SaaS di mercato è in capo al Concessionario.

9. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno eventualmente utilizzati nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

10. Il Concessionario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa.

11. Le prestazioni saranno effettuate anche nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Condotta UNIREC, che costituisce parte integrante del presente Contratto.

12. La remunerazione in favore del Concessionario per le attività oggetto di Concessione è costituita dal Canone Annuo di cui al successivo articolo 24 del presente Contratto.

Articolo 5 – Valore della Concessione

1. Il valore della Concessione, ai sensi dell'articolo 179 del Codice, è costituito dal fatturato totale del Concessionario per tutta la durata del Contratto, come stimato nel PEF e pari a euro [•] IVA esclusa.

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Articolo 6 – Durata ed efficacia

1. Il Contratto ha una durata complessiva di 60 mesi (5 anni) decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'Esecuzione, che dovrà intervenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto medesimo.

2. Per le finalità di cui sopra, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con il Concessionario, procederà alla redazione di apposito Verbale di Avvio dell'Esecuzione, contenente:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti in cui il Concessionario svolgerà le prestazioni contrattuali;

- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dal Concedente per la prestazione del Servizio;
- c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 178 del Codice, non è ammessa la proroga della Concessione. Sussiste in ogni caso l'obbligo per il Concessionario, qualora risultasse necessario, di garantire la continuità dei Servizi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, su richiesta del Concedente, nei casi di revisione del PEF – per un periodo comunque non superiore a 24 (ventiquattro) mesi – ovvero nelle ipotesi di sospensione dei Servizi.

Articolo 7 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Al fine di adempiere all'obiettivo fissato nella Proposta di PPP, la proprietà di tutto quanto sviluppato e realizzato specificamente per SECAM dal Concessionario in esecuzione del Contratto, come riportato nel Capitolato, sarà trasferita a SECAM contestualmente alla cessazione del Contratto.

2. Alla scadenza del Contratto, il Concessionario potrà collaborare con la Concedente per il trasferimento alla Concedente stessa, ovvero ad un terzo da questa designato, delle attività regolate del Contratto. A tal fine, il Concessionario si rende disponibile per il trasferimento delle attività nei tempi e modi da concordarsi congiuntamente per iscritto con la Concedente, con l'intesa che tale trasferimento non debba comportare (i) in nessun modo, trasferimento al terzo fornitore e/o alla Concedente di know how, informazioni proprietarie e metodologie proprietarie del Concessionario; (ii) oneri, anche economici, a carico del Concessionario.

3. In considerazione delle previsioni del comma precedente, le Parti riconoscono reciprocamente e prendono atto che nel corso dell'esecuzione della Concessione, il Concessionario potrà utilizzare informazioni, standard tecnici, specifiche, procedure prodotti, materiali, strumenti e metodologie che sono di sua proprietà (qui di seguito definiti "**Proprietà del Concessionario**"). Tali Proprietà del Concessionario saranno considerate Informazioni Confidenziali del Concessionario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. ee) e dell'articolo 40. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il Concedente non acquisirà alcuna licenza di marchio o di sfruttamento di brevetto, né altri titoli di proprietà industriale o intellettuale su tali Proprietà del Concessionario (o ad alcuna loro modifica o miglioramento). Il Concedente manterrà unicamente un diritto d'uso non esclusivo sulle Proprietà del Concessionario, per la durata del Contratto, ai soli fini interni

all'organizzazione del Concedente e nei limiti in cui siano necessarie per l'accesso e la disponibilità dei Servizi. Qualora le Proprietà del Concessionario siano rese disponibili secondo quanto previsto al presente comma, esse saranno messe a disposizione del Concedente a condizioni di «AS IS», cioè nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza alcuna garanzia tacita o espressa. La clausola "Proprietà del Concessionario" non si applica ai deliverable IT specificamente definiti nel Capitolato e nell'articolo 3 del Disciplinare.

4. Tanto in corso di esecuzione del presente Contratto, quanto dopo la sua eventuale cessazione, sopravvenuta per qualsiasi motivo, il Concessionario non avrà alcun diritto su marchi, denominazioni e logo del Concedente e sui suoi prodotti. Allo stesso modo, il Concedente non avrà alcun diritto su marchi, denominazioni e logo del Concessionario.

5. In nessun caso potrà essere impedito al Concessionario di sviluppare per se' stesso o per terzi prodotti e/o materiali che siano in concorrenza con quanto sviluppato e/o fornito al Concedente, indipendentemente dalla loro somiglianza con essi. Inoltre, il Concessionario sarà libero di usare la propria generale competenza, conoscenza ed esperienza, nonché ogni idea, concetto, know-how e tecnica nell'ambito della propria attività che siano stati utilizzati o sviluppati nel corso della prestazione dei Servizi, fermo il rispetto degli obblighi di confidenzialità in relazione alle Informazioni Confidenziali del Concedente.

***[Eventuale]* Articolo 8 – Società di Progetto**

1. Il Concessionario è costituito quale Società di Progetto ai sensi dell'articolo 194 del Codice.

2. La Società di Progetto è stata costituita nella forma di [•], con capitale minimo pari a [•], ed è partecipata dalle società che hanno preso parte alla gara indetta dal Concedente a seguito dell'approvazione della Proposta di PPP secondo le percentuali di seguito indicate:

[•]

[•]

3. Come disposto dall'articolo 194 del Codice, i Servizi oggetto del Contratto saranno prestati da parte del Concessionario e si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente ai propri soci, in quanto siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili. A tal fine, il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i Servizi, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto delle prescrizioni di legge

e del contenuto dell'Offerta.

4. I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare al Concessionario e a garantire, nei limiti di legge, il buon adempimento degli obblighi della Concessione, in relazione ai Servizi e alle forniture ancora da eseguire. Resta altrettanto fermo che i soci che siano investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono cedere la loro partecipazione in qualsiasi momento ad altri investitori istituzionali ovvero agli altri soci.

5. Il Concessionario assume l'obbligo di comunicare al Concedente, senza indugio, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita o la riduzione dei requisiti per la qualificazione al di sotto della misura attestata e dimostrata nel corso della Procedura, nonché a porvi rimedio entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

6. Per tutto quanto non direttamente disciplinato dal presente articolo si rinvia agli articoli 194 e 195 del Codice.

SEZIONE II – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, ALLOCAZIONE DEI RISCHI E REVISIONE DEL PEF

Articolo 9 – Equilibrio economico finanziario

1. Gli elementi indicati alla lettera n) delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni sulla base dei quali è stato redatto il Piano Economico e Finanziario e concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario, nonché a garantire la corretta allocazione dei Rischi secondo quanto previsto dall'Allegato F - "Matrice dei rischi" al quale si rinvia.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base degli Indicatori di Equilibrio contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente.

3. Qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico si procederà a norma del successivo articolo 10 del presente Contratto.

Articolo 10 – Riequilibrio Economico e Finanziario

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario nella misura strettamente necessaria a ricondurre l'Equilibrio Economico Finanziario ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione della Concessione, ai sensi dell'articolo 192 del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione

dell'Equilibrio Economico e Finanziario determinata da uno o più eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione. Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente le seguenti circostanze:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e sul relativo regime tributario;
- b) i casi di sospensione dei Servizi di cui all'articolo 21 del Contratto, qualora il periodo di sospensione ecceda i 180 giorni ivi previsti;
- c) le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 20, comma 4, del Contratto;
- d) l'inadempimento o il ritardato adempimento del Concedente, ovvero la variazione della durata della Concessione per cause non imputabili al Concessionario;
- e) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 22, comma 2, del presente Contratto;
- f) l'aumento del costo del lavoro da CCNL a seguito di andamenti inflattivi superiori al 2% annuo.

2. L'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario dovuta a eventi diversi da quelli di cui al comma 1 e rientranti nei rischi allocati al Concessionario sono a carico dello stesso.

3. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, secondo quanto indicato nel PEF, la revisione del Piano Economico e Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente sulla base di quanto espressamente previsto nel PEF. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno condotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico e Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

5. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario. In particolare, in sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della Concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della Concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della Concessione.

6. Nel caso in cui nei 30 giorni successivi all'invio della comunicazione di cui ai precedenti commi 3 o 4 non venga raggiunto un accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti demandano la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica nel settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime.

7. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 6. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo.

8. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 30 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 35 del presente Contratto.

Articolo 11 – Allocazione dei Rischi

1. Il Concessionario assume su di sé i seguenti Rischi, come meglio descritti nell'Allegato F - "Matrice dei rischi":

- a. **Rischio di Disponibilità**, relativo alla costante disponibilità degli impianti e dotazioni tecnologiche, secondo i requisiti e i Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato;
- b. **Rischio di gestione**, legato ad una errata valutazione, da parte del Concessionario, dei prezzi praticati nonché dell'incremento dei costi di fornitura dei Servizi medesimi;
- c. **Rischio di investimento**, legato all'approvvigionamento delle componenti infrastrutturali, fisici e logici funzionali alla fornitura e al miglioramento del Servizio;
- d. **Rischio di finanziamento della Concessione**, relativo al mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi nei tempi prestabiliti;
- e. **Rischio di predisposizione e allestimento**, relativo alle variabili fisiche, tecnologiche e operative relative al processo di realizzazione e reingegnerizzazione del Servizio;
- f. **Rischio di Domanda**, legato, con riferimento all'attività di recupero del credito, ai diversi volumi di domanda dei servizi proposti che il Concessionario deve soddisfare e quindi, *inter alia*, alla mancanza o riduzione di crediti da recuperare e alla diminuzione dei flussi di cassa in entrata.

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE E DEL CONCESSIONARIO

Articolo 12 – Obblighi e attività del Concedente

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente, nonché nei tempi e secondo gli standard stabiliti nel Capitolato e nei relativi allegati, il Canone Annuo, come disciplinato dall'articolo 24 del Contratto, secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.

2. Compete altresì al Concedente:

- a) dare avvio all'esecuzione del Contratto redigendo in contraddittorio con il Concessionario il Verbale di Avvio dell'Esecuzione ai sensi del precedente articolo 6, all'uopo fornendo i dati e le informazioni sui Soggetti in modalità utile e necessaria per la corretta prestazione del Contratto stesso;
- b) porre in essere le attività di Verifica di Conformità;

- c) porre in essere tutti gli atti di propria spettanza, compreso il rilascio di eventuali Autorizzazioni, al fine di consentire la tempestiva, compiuta e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 22 del presente Contratto;
- e) nominare il RUP;
- f) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- g) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario, in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e ai livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato, e adottare le eventuali direttive che si dovessero rendere necessarie;
- h) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;
- i) adeguarsi a quanto previsto dal Codice di Condotta UNIREC, qualora il Concedente ricevesse notifica da parte di terzi di documentazione comprovante lo stato di indigenza e/o situazioni ostative al pagamento delle obbligazioni.

3. Il Concedente dichiara e garantisce di possedere le autorizzazioni ed i consensi necessari - anche nell'ambito della normativa in materia di protezione dei dati personali - per la comunicazione al Concessionario di dati, informazioni, notizie afferenti i Soggetti per la finalità correlate al presente Contratto; in tal senso il Concedente manleva espressamente il Concessionario (e qualora applicabile le società appartenenti al medesimo gruppo societario del Concessionario) da eventuali contestazioni, reclami, opposizioni, richieste risarcitorie avanzate dai Soggetti in conseguenza della non veridicità e/o violazione della presente garanzia da parte del Concedente.

4. Il Concedente si impegna a manlevare il Concessionario da qualsiasi responsabilità o pregiudizio che a quest'ultimo dovesse derivare da qualsivoglia azione, contestazione ed eccezione relativa all'esistenza e alla legittimità dei Crediti.

5. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione.

In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo alla corresponsione del Canone Annuo;
- b) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del presente Contratto.

Articolo 13 – Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti all'oggetto del Contratto secondo buona fede e diligenza, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver valutato e condiviso il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e i relativi allegati, e di ritenerlo coerente rispetto agli obblighi previsti dal Contratto.

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

- a) inviare al Concedente, prima della stipula, copia dell'eventuale Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati;
- b) consegnare al Concedente copia dell'eventuale Contratto di Finanziamento *[o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi]*, nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento *[o al Project Bond]* ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione *[emissione]*;
- c) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e dell'articolo 30, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;
- d) realizzare le prestazioni contrattuali in conformità al presente Contratto e alla Documentazione di Gara in conformità a tutte le norme di carattere generale e di settore applicabili, ivi compreso il Codice di Condotta UNIREC;

- e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
- f) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- g) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- h) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
- i) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e comunicarne gli esiti al Concedente con cadenza semestrale.

4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto e nei relativi Allegati.

5. Il Concessionario si impegna, altresì a:

- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
- b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi posti dal Contratto, e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
- c) fornire al RUP tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- d) partecipare alle visite che il RUP e il Direttore dell'Esecuzione e/o i soggetti dagli stessi designati e incaricati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di verifica di conformità;
- e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi nell'esecuzione dei Servizi;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza

dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrari avviati dal o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;

f) inviare periodicamente, e in particolare ogni [•] giorni/mesi, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato".

6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [•] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 5, lettera e).

7. il Concessionario si impegna ad erogare "un'adeguata formazione al personale SECAM, al fine di renderlo autonomo nella futura gestione del software.

Articolo 14 – Tutela dei lavoratori

1. Il Concessionario dichiara di impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza, disciplina infortunistica, radioprotezione e garantisce che siano applicate ai propri dipendenti e collaboratori condizioni retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali, ove applicabili, in base alle categorie e al luogo di svolgimento delle attività.

2. In particolare, il Concessionario applica al proprio personale dipendente, impiegato nell'esecuzione della Concessione, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto della Concessione.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo a personale dipendente del Concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti

e cottimi, impiegato nell'esecuzione della Concessione, il Concedente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2 del presente articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non venga contestata, formalmente e motivatamente, la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente provvede a corrispondere direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell'articolo 188 del Codice e previa autorizzazione del Concedente in funzione anche di coordinamento delle obbligazioni di Concessione e verifica delle condizioni di applicabilità della norma appena citata.

5. In ogni caso, sull'importo netto del corrispettivo a carico del Concedente è operata, in relazione a ciascuna delle scadenze di versamento del Canone Annuo e/o del Corrispettivo Variabile, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute possono essere svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Concedente del certificato o verbale di Verifica di Conformità Finale, previo rilascio del DURC.

6. Ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è stato redatto, ed è allegato al Contratto sub Allegato I, il DUVRI Contrattuale, cui il Concessionario deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

7. Il Concessionario si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Articolo 15 – Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto.

Inter alia, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso si avvalga per l'erogazione dei Servizi;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- d) dell'obbligo di manlevare in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno eventualmente utilizzati nell'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5 del Contratto;
- e) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione dei Servizi e delle attività connesse;
- f) del ripristino di opere o del risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa;
- g) ove il Servizio dovesse essere in parte reso presso i locali del Concedente sono a carico del Concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Contratto.

2. Il Concessionario non sarà in alcun modo considerato responsabile dell'operato e del comportamento dei legali incaricati per l'esecuzione del Servizio, rimettendosi al Concedente ogni e più ampia facoltà di intraprendere le necessarie azioni nell'eventualità che la loro negligenza abbia creato un danno al Concedente stesso. Resta inteso che qualsivoglia controversia e/o reclamo in merito all'attività dei predetti legali relativamente alle azioni giudiziali intraprese non potrà essere opposta al Concessionario quale causa per il mancato riconoscimento di quanto dovuto alla summenzionata società per effetto delle attività svolta, escludendosi qualsivoglia azione e/o coinvolgimento diretto del Concessionario medesimo nei confronti di azioni e/o reclami intrapresi dalla Concedente nei confronti dei legali incaricati.

3. Il Concessionario sarà responsabile, nei confronti del Concedente, in conformità a quanto espressamente statuito all'art. 1229 c.c., di tutti i danni - ad eccezione di quelli indiretti, del danno all'immagine, del lucro cessante, dei danni a terzi e/o derivanti da cause di forza maggiore - alla stessa causati conseguenti a condotta dolosa e/o

gravemente colposa tenuta dal Concessionario nello svolgimento del Servizio di cui al presente Contratto.

4. Qualora la condotta gravemente colposa e dolosa del Concessionario abbia arrecato nocumento al Concedente, è riconosciuto al Concedente la facoltà di intraprendere le necessarie azioni volte al riconoscimento dei danni diretti subiti.

5. E' comunque esclusa la responsabilità del Concessionario in tutti i casi in cui quest'ultimo agisca, in relazione al Servizio, in esecuzione delle indicazioni ed istruzioni, in qualunque modo o forma fornite, del Concedente; il Concedente terrà, pertanto, il Concessionario manlevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, danno o pregiudizio che a quest'ultimo dovesse derivare da azioni, contestazioni, pretese ed eccezioni che dovessero essere avanzate, anche da terzi, per aver fatto affidamento sulle indicazioni ed istruzioni del Concedente e/o per aver dato seguito ed eseguito il Servizio sulla base di dette indicazioni ed istruzioni.

6. Il Concessionario non assume altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente Contratto.

Articolo 16 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a:

- a) utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (bancario o postale) ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome, cognome, etc.) e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- c) comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG), e nella specie [•].

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e dell'articolo 31 del presente Contratto.

4. Il Concessionario si obbliga, altresì, a:

- a) inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b) dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] ove abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al precedente comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. [•] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Articolo 17 – Subappalto

1. Il Concessionario può procedere all'affidamento a terzi – in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richiesti da norme imperative - di prestazioni che formano oggetto

della Concessione mediante contratti di subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 188 del Codice e dalla Documentazione di Gara, nonché secondo quanto indicato nell'Offerta.

2. Le prestazioni eseguite dai soci del Concessionario, inclusi quelli subentrati successivamente, nonché dalle imprese ad essi collegate, ai sensi dell'articolo 194 del Codice, non costituiscono affidamenti a terzi e si intendono realizzate e prestate in proprio dallo stesso Concessionario.

3. Per quanto non espressamente precisato nel presente articolo, si rinvia all'articolo 188 del Codice.

Articolo 18 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario mediante il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice.

3. Il Direttore dell'Esecuzione, nominato dal RUP, esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice.

Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

Articolo 19 – Verifica di Conformità

1. Il presente Contratto è soggetto a Verifica di Conformità al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

2. Fermo il controllo del RUP, la Verifica di Conformità è svolta dal Direttore dell'Esecuzione.

3. SECAM nomina, ai sensi dell'articolo 116, comma 5, del Codice e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 116, commi 6 e 7, del medesimo Codice, una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

4. Il RUP trasmette alla predetta commissione la seguente documentazione: a) copia della Documentazione di Gara; b) copia del Contratto; c) documenti contabili; d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguite; e) certificati delle eventuali prove effettuate; f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.

5. All'esito dell'attività di verifica la commissione redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

6. La Verifica di Conformità è effettuata:

- nel corso del Contratto, con cadenza semestrale (c.d. Verifica di Conformità in Corso d'Opera);
- 60 (sessanta) giorni prima della Data di Scadenza del Contratto (c.d. Verifica di Conformità Finale).

7. Il Concessionario deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la Verifica di Conformità in Corso d'Opera e la Verifica di Conformità Finale. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal Canone Annuo.

8. Il certificato di Verifica di Conformità viene trasmesso al Concedente, il quale deve firmarlo per accettazione nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

SEZIONE IV – FORZA MAGGIORE, SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Articolo 20 – Forza maggiore

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelle che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari dei Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali per sopravvenuta impossibilità della prestazione, anche solo temporanea, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa delle prestazioni contrattuali, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Nel caso di un evento di Forza Maggiore che determini una sospensione del Servizio, parziale e/o totale, per un periodo fino a 30 (trenta) giorni, il Concessionario avrà diritto ad un'automatica proroga del termine di durata della Concessione per un periodo pari a quello della sospensione. Qualora la sospensione si protragga oltre il richiamato termine di 30 (trenta) giorni e fino ai 180 (centottanta) giorni, il Concessionario potrà altresì richiedere la rideterminazione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario, con le modalità di cui all'articolo 10 del Contratto, qualora ne ricorrano i presupposti.

4. Ove la sospensione si protragga per più di 180 (centottanta) giorni, ovvero l'evento che determina la sospensione comporti l'oggettiva impossibilità definitiva del Concessionario di adempiere alle proprie obbligazioni, ciascuna delle Parti può richiedere la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'articolo 1463 Cod. Civ., dovendo in tale ipotesi riconoscersi al Concessionario il pagamento delle somme per le polizze di cui all'articolo 27 e dei Canoni Annuì già versati. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento dei contratti a copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

Articolo 21 – Sospensione dei Servizi

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei Servizi e alla ripresa dei medesimi. L'esecuzione dei Servizi può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei Servizi a regola d'arte, come di seguito individuate:
- (i)* indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari dei Servizi oggetto del Contratto;
 - (ii)* impossibilità di accedere ai servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari dei Servizi oggetto del Contratto;
 - (iii)* comprovate ragioni tecniche o logistiche per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari dei Servizi oggetto del Contratto;
- b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, ivi compreso il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
- c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 20 del presente Contratto.
- 2.** Il Concessionario non può sospendere unilateralmente i Servizi, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
- 3.** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare i Servizi in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, la/le attività che non può/possono essere prestata/e, nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli evento/i.
- 4.** Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura della/e attività sospesa/e, dei mezzi e degli strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.
- 5.** Nelle ipotesi di cui ai commi 1: a) il Canone Annuo continuerà a essere corrisposto dal Concedente qualora la sospensione non ecceda il periodo di 2 (due) giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale; b) qualora la sospensione ecceda i 2 (due) giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga della durata della Concessione di un numero di giorni pari a

quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, complessivamente ecceda il periodo di 180 (centottanta) giorni, comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di Riequilibrio Economico.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura della/e attività interessata/e dall'evento indicando, per ciascuna di esse, i nuovi termini contrattuali.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20, comma 4, in quanto compatibili.

Articolo 22 – Modifiche del Contratto

1. Il Contratto può essere modificato in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nel rispetto dell'articolo 189 del Codice.

2. La modifica dovrà essere effettuata mediante la stipula di appositi atti aggiuntivi che diventeranno parte integrante del Contratto, in cui saranno esplicitate le nuove clausole e i nuovi prezzi determinati sulla base del Capitolato e, se non previsti da quest'ultimo, mediante la procedura di Value Testing.

3. Le modifiche di cui al presente articolo: **a)** ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario; **b)** ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti avviano la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario secondo le modalità previste dal presente Contratto.

4. Le Parti concordano che eventuali modifiche temporanee nelle modalità di pagamento, dovute ad eventi di Forza Maggiore, non rientrano tra le Varianti disciplinate dal presente articolo ovvero dall'articolo 189 del Codice.

5. Resta inteso che le Varianti di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario, né alterare l'allocazione dei Rischi.

SEZIONE V – CORRISPETTIVO, DECURTAZIONI E PENALI

Articolo 23 – Livelli di Servizio

1. Le prestazioni affidate al Concessionario devono essere eseguite nel rispetto dei Livelli di Servizio descritti nell'Allegato "[•]" al Capitolato.

Articolo 24 – Canone Annuo e Corrispettivo Variabile

1. Il Concedente riconosce a favore del Concessionario, a fronte dell'effettiva disponibilità ed erogazione dei Servizi come descritti nel Capitolato, un Canone Annuo articolato nelle componenti del Corrispettivo Servizi Credit Collection, del Corrispettivo Postalizzazione e del Canone di Disponibilità, rispettivamente descritte ai successivi commi 2, 3 e 4, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, un Corrispettivo Variabile.

2. Il Corrispettivo Servizi Credit Collection è pari a Euro [•]. Tale somma si intende remunerativa di tutti i costi relativi all'erogazione dei Servizi Credit Collection.

3. Il Corrispettivo Postalizzazione è determinato in ragione di un prezzo unitario pari a Euro [•], per ciascun invio mediante raccomandata. Tale importo è soggetto a una rivalutazione annuale pari al 2% (due per cento).

4. Il Canone di Disponibilità è pari a Euro [•]. Tale somma si intende remunerativa di tutti i costi relativi alla disponibilità dei Servizi, come meglio descritto nel PEF e nel Capitolato.

5. Il Corrispettivo Variabile è costituito da un aggio economico in forma di percentuale sul valore dei Crediti che siano recuperati per effetto dell'esecuzione dei Servizi. Tale Corrispettivo Variabile è pari:

a) al ____% (_____ per cento) del valore del Credito recuperato.

6. Il Canone Annuo, in ogni sua componente, e il Corrispettivo Variabile sono versati dal Concedente al Concessionario, con cadenza mensile, a partire dalla data di erogazione dei Servizi, secondo i termini previsti dal Contratto. Le suddette somme e, in generale, ogni importo definito nel presente Contratto o nei suoi allegati sono da intendersi al netto dell'IVA, se dovuta.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Codice, in relazione al caso di inadempienze contributive o retributive, e relative trattenute, i pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura fiscale, con modalità elettronica, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni o integrazioni, mediante bonifico bancario sul conto [•] o, fermo il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su altro conto corrente intestato al Concessionario ed indicato nel Contratto,

e previa indicazione di CIG nella causale di pagamento. A tal fine, il Concessionario indica nel Contratto i soggetti abilitati a operare sul conto corrente bancario.

8. Ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e successive modificazioni o integrazioni, il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura è indicato nel Contratto.

9. Il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è emessa la fattura. Alla scadenza del predetto termine, in mancanza del pagamento, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 25 – Penali e Decurtazioni

1. In caso di indisponibilità, anche parziale, dei Servizi riconducibili a problematiche imputabili direttamente al Concessionario e, comunque, in caso di parziale/temporaneo mancato rispetto degli standard prestazionali sia qualitativi sia quantitativi per una durata pari ad almeno 1 (un) giorno, il Concedente pagherà una penale pari a Euro _____ per ogni giorno di indisponibilità e/o di parziale/temporaneo mancato rispetto degli standard prestazionali.

2. Fermo quanto precede, nell'erogazione delle attività contrattuali, la specificazione degli inadempimenti che comportano, relativamente alle attività oggetto della Concessione, l'applicazione delle penali, nonché l'entità delle stesse, sono disciplinate nell'Allegato G "Indicatori di Qualità e livelli di servizio".

3. Il RUP provvede a contestare l'inadempimento in forma scritta e motivata quantificando la relativa penale entro 8 (giorni) dal verificarsi dello stesso inadempimento o dalla sua conoscibilità. Laddove non contesti l'applicazione della penale a favore del Concedente, il Concessionario provvederà, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della contestazione scritta, a corrispondere al medesimo Concedente la somma dovuta; decorso inutilmente il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, il Concedente potrà provvedere ad escutere la garanzia di cui all'articolo 26 del presente Contratto nei limiti dell'entità della penale. Nel caso in cui il Concessionario contesti la penale, il RUP promuoverà un tentativo di conciliazione, assegnando allo stesso Concessionario un termine per la presentazione in forma scritta delle proprie deduzioni e della documentazione rilevante. A fronte della mancata conciliazione tra le Parti, il RUP procederà all'irrogazione della penale e, salvo lo spontaneo pagamento da parte del Concessionario, pur senza che ciò corrisponda ad acquiescenza, incamererà il relativo importo escutendo, nei limiti di detto importo, la garanzia di cui all'articolo 26 del presente Contratto. Resta fermo il diritto del

Concessionario di contestare la penale iscrivendo riserva o agendo in giudizio per la restituzione.

4. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 113 del Codice, l'ammontare complessivo delle penali nel limite massimo del 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima, è dato dalla somma delle penali che il Concessionario sopporterà in relazione alle obbligazioni poste a favore del Concedente. Una volta che, per ragione delle penali irrogate dal Concedente sia superato il limite massimo delle penali di cui all'articolo 113 del Codice, è in facoltà del Concedente risolvere la Concessione.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale e lascia impregiudicata la facoltà per il Concedente di agire per il risarcimento del maggior danno.

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

Articolo 26 – Cauzioni

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 24 del presente Contratto eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, le garanzie previste dall'articolo 193 del Codice.

2. La garanzia definitiva prestata in favore del Concedente opera a far data dalla sottoscrizione del Contratto e dovrà avere una validità pari alla durata contrattuale e rimanere operativa per tutta la durata della Concessione.

3. Ove l'ammontare della garanzia definitiva in favore del Concedente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrare la garanzia medesima entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Concedente.

4. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dall'articolo 113 del Codice.

Articolo 27 – Polizze assicurative

1. Il Concessionario si impegna a stipulare una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, per un massimale di importo pari a Euro [•] ([•]/[•]) per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione.

Tali polizze devono includere:

- a) i danni o i pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi durante l'erogazione dei Servizi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente;
- b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
- c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti gestiti dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio delle prestazioni contrattuali.

2. Il Concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spese agli adeguamenti di legge delle coperture assicurative di cui al presente articolo.

Articolo 28 – Garanzie del Concessionario per i finanziatori

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove

necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VII – VICENDE DELLA CONCESSIONE

Articolo 29 – Clausola risolutiva espressa

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b) ed e), del Contratto è causa di risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ.
2. In caso di mancata corresponsione totale del Canone Annuo da parte del Concedente, per 2 (due) volte, anche non consecutive, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ..
3. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa entro 15 (quindici) giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o diffida ad adempiere.
4. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento.
5. In caso di risoluzione ai sensi del precedente comma 1, nulla sarà dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
6. In caso di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e *subendi* in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
 - (ii) limitatamente alle ipotesi di cui al comma 1, tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, del Contratto.

Articolo 30 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 29 e 32 del presente Contratto, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi, nei casi previsti al successivo comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi

dell'articolo 1453 Cod. Civ., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 Cod. Civ. e decorso inutilmente il termine ivi fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 32, comma 2, del presente Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [•], all'indirizzo di posta elettronica certificata [• del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve dare conto dell'inadempimento contestato nonché delle relative conseguenze giuridiche ed economiche sulla Concessione alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale ai sensi dell'articolo 25 del presente Contratto;
- b) gravi vizi o difformità nell'erogazione dei Servizi;
- c) totale indisponibilità dei Servizi;
- d) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui al presente Contratto;
- e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- f) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
- g) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del presente Contratto;
- h) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 del Codice;
- i) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;
- j) le ulteriori ipotesi di risoluzione richiamate nel presente Contratto.

3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, a quest'ultimo sarà dovuto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a favore del Concedente, decurtate degli oneri aggiuntivi eventualmente dovuti per lo scioglimento del Contratto.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi ai sensi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del

Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, del Contratto.

Articolo 31 – Risoluzione del Contratto per reati accertati

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;
- b) sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;
- c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13 del presente Contratto.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, del Contratto.

Articolo 32 – Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 30 e 31 del presente Contratto, fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, del Contratto, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del Codice, possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del Codice, i Finanziatori designino il soggetto subentrante, il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

- a) il soggetto subentrante sia in possesso di requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il Concedente, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato

dallo stesso Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del precedente comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al precedente comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto.

5. Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 1, del presente Contratto agli indirizzi di posta elettronica certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

6. Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara e dal presente Contratto.

Articolo 33 – Risoluzione per inadempimento del Concedente

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 Cod. Civ. e decorso inutilmente il termine ivi fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto.

La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [•] all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve dare conto dell'inadempimento contestato nonché delle relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Nella misura in cui sia necessario garantire la continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire con le ordinarie attività contrattuali, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

- a) il valore dell'infrastruttura realizzata in conformità alla Documentazione di Gara;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 5% (cinque per cento) dell'utile risultante dal Piano Economico Finanziario.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi ai sensi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, del Contratto.

Articolo 34 – Revoca della Concessione

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [•], all'indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 33, commi 3, 4 e 5, del presente Contratto.

3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5, del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 190 del Codice.

4. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia all'articolo 190 del Codice.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, del Contratto.

Articolo 35 – Recesso

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del presente Contratto, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore di Gestione e del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

- a) il valore dell'infrastruttura realizzata in conformità alla Documentazione di Gara, come risultante dal Certificato di Verifica di Conformità con esito positivo, più gli oneri accessori;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Servizi possano essere realizzati/erogati.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi ai sensi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190 del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190 del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente comma 2.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, del Contratto.

Articolo 36 – Effetti della cessazione del Contratto

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle infrastrutture, attrezzature, arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo della infrastruttura tecnologica e dei beni di cui al precedente comma 1, nonché gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi (di manutenzione, riparazione, sostituzione, etc.), che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Il documento denominato "Handback" definisce:

- a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al precedente comma 1;
- b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al precedente comma 2;
- c) i livelli di manutenzione e funzionamento dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.

3.bis Continuità operativa della piattaforma tecnologica

Indipendentemente dalla causa di cessazione del Contratto — scadenza naturale, risoluzione, recesso o revoca — il Concessionario è tenuto a garantire la piena operatività funzionale e tecnica della piattaforma tecnologica oggetto della Concessione, comprensiva di tutte le sue componenti (applicative, analitiche, di reportistica e di integrazione con i sistemi del Concedente), per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi decorrenti dalla Data di Scadenza o dalla data di efficacia della cessazione anticipata (di seguito, "Periodo di Continuità").

Durante il Periodo di Continuità:

- a) livelli di servizio invariati: il Concessionario mantiene i medesimi livelli di servizio, le medesime condizioni di sicurezza e gli stessi standard qualitativi previsti dall'Allegato F.1 (SLA e Penali), con applicazione integrale del relativo meccanismo di penali in caso di inadempimento;
- b) supporto al subentro: il Concessionario presta al Concedente e/o al nuovo concessionario subentrante ogni collaborazione tecnica necessaria a garantire la continuità del servizio, ivi inclusa la partecipazione a riunioni di allineamento, la messa a disposizione della documentazione tecnica e architettuale della piattaforma, e il supporto alla migrazione dei dati, senza che ciò comporti il trasferimento di know-how, metodologie proprietarie o informazioni confidenziali del Concessionario, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, del presente Contratto;
- c) disponibilità del codice sorgente: entro il primo giorno del Periodo di Continuità, il Concessionario consegna al Concedente il codice sorgente della piattaforma sviluppata specificamente per SECAM, comprensivo delle componenti di reporting e degli algoritmi sviluppati nell'ambito della Concessione, conformemente alle specifiche funzionali e tecniche approvate dal Concedente, in formato leggibile e corredato di adeguata documentazione tecnica (specifiche architetture, manuale di installazione, manuale operativo), secondo quanto previsto dall'Allegato I ("Handback") e dall'Articolo 7, comma 1, del presente Contratto;
- d) mantenimento delle integrazioni: le integrazioni con i sistemi informativi del Concedente di cui all'Articolo 4, comma 8-bis, rimangono attive e funzionanti per l'intera durata del Periodo di Continuità, a carico del Concessionario;
- e) corrispettivo: le attività di cui al presente comma, ove rese durante il Periodo di Continuità successivo alla scadenza naturale del Contratto, sono remunerate al Concessionario mediante applicazione pro rata temporis del Canone di Disponibilità vigente nell'ultimo mese di esecuzione ordinaria. In caso di cessazione anticipata per inadempimento del Concessionario, tali attività sono prestate a titolo gratuito, senza diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma costituisce grave inadempimento ai sensi dell'Articolo 30 del presente Contratto e legittima il Concedente a trattenere, a titolo di penale, una somma pari al 15% (quindici per cento) del saldo finale del Corrispettivo non ancora liquidato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

Il documento denominato "Handback" (Allegato I) specifica nel dettaglio le modalità operative, le milestone e le responsabilità delle Parti per il trasferimento della

piattaforma, e deve essere concordato e sottoscritto dalle Parti entro 12 (dodici) mesi prima della Data di Scadenza naturale ovvero, in caso di cessazione anticipata, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento che determina la cessazione

4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

Articolo 36 bis Cessazione del servizio e rilascio dei dati

1. Ambito e decorrenza

Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutti i casi di cessazione del Contratto, indipendentemente dalla causa che la determina — scadenza naturale del termine, risoluzione per inadempimento, recesso del Concedente, revoca o sopravvenuta impossibilità parziale — e producono effetto a decorrere dalla data in cui la cessazione acquista efficacia giuridica ai sensi della Convenzione (di seguito, «Data di Efficacia della Cessazione»).

Gli obblighi di cui al presente articolo permangono anche oltre la scadenza del Contratto e si estinguono unicamente con il completamento delle attività di rilascio e la verifica formale di cui al punto 13.7. Il Concessionario non può opporre alcuna eccezione, compensazione o diritto di ritenzione sui dati del Concedente al fine di condizionare o ritardare l'adempimento degli obblighi di rilascio.

2. Piano di uscita

Il Concessionario predispone e consegna al Direttore dell'Esecuzione un Piano di Uscita entro i seguenti termini:

per la scadenza naturale del Contratto: entro dodici mesi prima della Data di Scadenza;
per qualsiasi ipotesi di cessazione anticipata: entro quindici giorni dalla data in cui la cessazione è formalmente comunicata o accertata.

Il Piano di Uscita ha carattere vincolante e costituisce allegato tecnico operativo al verbale di avvio delle attività di cessazione. Esso contiene almeno:

l'elenco completo dei dataset da rilasciare, classificati per tipologia, formato e collocazione nei sistemi del Concessionario, con riferimento al Registro delle Componenti Tecnologiche di cui all'articolo 4, comma 8-ter, della Convenzione;

il crono-programma delle attività di estrazione, validazione, trasferimento e cancellazione dei dati, con indicazione delle milestone e dei responsabili per ciascuna fase;

le modalità tecniche di trasferimento sicuro al Concedente, comprensive dei protocolli di cifratura, dei canali di trasmissione e delle procedure di verifica dell'integrità;

il piano di continuità del servizio durante il Periodo di Transizione di cui al punto 13.3, con indicazione delle misure adottate per garantire l'invarianza dei livelli di servizio di cui agli articoli da 3 a 9 del presente allegato;

l'elenco nominativo del personale tecnico del Concessionario dedicato alle attività di rilascio, con indicazione dei ruoli e dei recapiti.

Il Concedente approva o formula osservazioni sul Piano di Uscita entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione. In caso di mancata risposta nel termine, il Piano si intende approvato. Le osservazioni del Concedente sono vincolanti; il Concessionario aggiorna il Piano entro cinque giorni lavorativi e lo ritrasmette per approvazione definitiva.

3. Periodo di Transizione

A decorrere dalla Data di Efficacia della Cessazione, il Concessionario mantiene il servizio in piena operatività per un periodo di sei mesi (di seguito, «Periodo di Transizione»), garantendo:

- a) la continuità di tutti i livelli di servizio di cui agli articoli da 3 a 9 del presente allegato, con applicazione integrale del meccanismo di penali di cui all'articolo 10;
- b) l'accesso ininterrotto del Concedente e del soggetto subentrante alla piattaforma, alle dashboard e alle API di integrazione, con le medesime credenziali e i medesimi profili di autorizzazione vigenti alla Data di Efficacia della Cessazione;
- c) la prosecuzione del flusso di aggiornamento delle pratiche in lavorazione e la restituzione delle note informative di chiusura secondo il Protocollo Tecnico di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della Convenzione;
- d) la partecipazione attiva alle sessioni di allineamento tecnico con il Concedente e con il soggetto subentrante, in numero non superiore a otto incontri nel corso del Periodo di Transizione, senza oneri aggiuntivi a carico del Concedente.

Il corrispettivo delle prestazioni rese durante il Periodo di Transizione è determinato applicando pro rata temporis il Canone di Disponibilità vigente nell'ultimo mese di esecuzione ordinaria. Qualora la cessazione anticipata sia imputabile ad inadempimento del Concessionario, le prestazioni del Periodo di Transizione sono rese a titolo gratuito.

4. Rilascio dei dati — Contenuto e formato

Entro il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia della Cessazione, il Concessionario mette a disposizione del Concedente l'accesso in sola lettura all'integralità dei dati nella propria disponibilità riferibili alla Concessione. Il rilascio

definitivo in formato esportabile è completato entro trenta giorni dalla Data di Efficacia della Cessazione.

Il rilascio comprende obbligatoriamente:

- a) anagrafica dei debitori: tutti i dati anagrafici e di contatto nella disponibilità del Concessionario alla Data di Efficacia della Cessazione, comprensivi degli aggiornamenti acquisiti nel corso della gestione attraverso le attività di Data Enrichment;
- b) dati delle pratiche: per ciascuna pratica gestita nel corso della Concessione, indipendentemente dallo stato (in lavorazione, chiusa, sospesa, inesigibile), l'elenco completo dei movimenti registrati, gli importi incassati con le relative date e modalità, lo stato corrente e la fase di recupero raggiunta;
- c) log delle lavorazioni e audit trail: la cronologia integrale delle azioni effettuate su ciascuna pratica — tentativi di contatto, comunicazioni inviate, accordi di pagamento, attività legali avviate — con timestamp certificato, identificativo dell'operatore e canale utilizzato;
- d) dati di reporting e modellistica: i risultati dei modelli predittivi e di segmentazione del portafoglio applicati nel corso della Concessione, con indicazione del modello utilizzato e dei parametri di input, nella misura in cui tali dati costituiscano componenti proprietarie SECAM ai sensi dell'articolo 4, comma 8-ter, della Convenzione;
- e) configurazioni e parametri applicativi: tutte le configurazioni della piattaforma sviluppate o personalizzate per il Concedente, i parametri dei flussi di integrazione con i sistemi informativi del Concedente e le regole di business codificate nella piattaforma su indicazione del Concedente;
- f) documentazione tecnica: le specifiche architetturali, il manuale di installazione, il manuale operativo e la documentazione delle API, aggiornati alla versione della piattaforma in esercizio alla Data di Efficacia della Cessazione.

5. Formato e modalità di consegna

I dati di cui al punto 13.4 sono consegnati nei seguenti formati, salvo diverso accordo scritto tra le Parti formalizzato nel Piano di Uscita:

- a) i dati strutturati (pratiche, anagrafiche, log, movimenti contabili) in formato CSV con separatore punto e virgola e codifica UTF-8, ovvero in formato XML o JSON concordato con il Concedente nel Piano di Uscita; il tracciato record di ciascun file è corredato da un dizionario dei dati che descrive ogni campo, il tipo di dato, i valori ammessi e le eventuali chiavi di relazione tra tabelle;
- b) i documenti allegati alle pratiche (comunicazioni, accordi, atti giudiziali) in formato PDF/A, nominati con una convenzione che consenta la riconduzione univoca alla pratica di riferimento mediante l'identificativo unico di cui al Protocollo Tecnico;
- c) il codice sorgente e le configurazioni applicative in formato nativo, corredati di istruzioni di compilazione e deploy verificate dal Concessionario prima della consegna;

d) la documentazione tecnica in formato PDF/A con indice analitico.

Il trasferimento avviene mediante canale sicuro concordato nel Piano di Uscita (SFTP dedicato con cifratura AES-256, ovvero supporto fisico cifrato con chiave consegnata separatamente a mezzo PEC). Per ogni sessione di trasferimento il Concessionario genera e trasmette al Concedente un file di checksum (SHA-256) che consente la verifica dell'integrità di ciascun file ricevuto.

6. Cancellazione certificata dei dati

Completato il rilascio e ricevuta la conferma scritta di accettazione da parte del Concedente ai sensi del punto 13.7, il Concessionario procede alla cancellazione sicura e definitiva di tutti i dati del Concedente dai propri sistemi, dai sistemi dei sub-responsabili del trattamento di cui all'Allegato J della Convenzione e da qualsiasi altro ambiente nella propria disponibilità — ivi compresi gli ambienti di sviluppo, test, staging e backup — entro trenta giorni dalla predetta conferma.

La cancellazione è eseguita secondo standard tecnici idonei a rendere i dati irrecuperabili (a titolo esemplificativo: sovrascrittura multipla conforme allo standard DoD 5220.22-M, o distruzione fisica del supporto nei casi previsti). Il Concessionario trasmette al Concedente, entro cinque giorni lavorativi dal completamento, un Certificato di Cancellazione sottoscritto dal proprio Responsabile della Protezione dei Dati, che attesti: l'elenco dei sistemi e dei supporti coinvolti, il metodo di cancellazione adottato per ciascuno di essi, la data di esecuzione e l'assenza di copie residue nella disponibilità del Concessionario e dei sub-responsabili.

Il Concessionario è tenuto a conseguire analoga attestazione da ciascun sub-responsabile del trattamento interessato e ad allegarla al Certificato di Cancellazione trasmesso al Concedente.

7. Verifica di completezza e verbale di accettazione

Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione dell'ultimo lotto di dati e della documentazione di cui al punto 13.4, il Direttore dell'Esecuzione effettua le verifiche di completezza e di integrità dei dati ricevuti, avvalendosi dei file di checksum di cui al punto 13.5 e delle procedure di riconciliazione concordate nel Piano di Uscita.

All'esito delle verifiche, il Direttore dell'Esecuzione redige un Verbale di Accettazione in contraddittorio con il Concessionario, nel quale sono indicate:

- a) la data e le modalità di ricezione di ciascun lotto di dati;
- b) l'esito della verifica di integrità per ciascun file, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto ai checksum dichiarati;
- c) il riscontro tra i dataset ricevuti e l'elenco dei dataset attesi di cui al Piano di Uscita, con indicazione di eventuali dataset mancanti o incompleti;
- d) le eventuali riserve del Concedente in merito alla qualità, completezza o formato dei dati ricevuti, con indicazione del termine entro cui il Concessionario è tenuto a fornire le integrazioni richieste.

Il Verbale di Accettazione senza riserve, ovvero la scadenza del termine per la formulazione di riserve senza che il Concedente abbia provveduto, costituisce

condizione per il perfezionamento della cancellazione di cui al punto 13.6 e per lo svincolo della garanzia definitiva nella misura corrispondente agli obblighi di rilascio dati.

8. Penali per il ritardo e l'inadempimento nel rilascio

Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al presente articolo è assoggettato alle seguenti penali, applicate in decurtazione del saldo finale del Corrispettivo non ancora liquidato, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno:

- a) mancata consegna del Piano di Uscita nei termini di cui al punto 13.2: penale giornaliera pari allo 0,05 % del Canone Annuo per ogni giorno di ritardo;
- b) mancato rilascio dei dati entro trenta giorni dalla Data di Efficacia della Cessazione: penale giornaliera pari allo 0,1 % del Canone Annuo per ogni giorno di ritardo, fino al completamento del rilascio;
- c) rilascio di dataset incompleti o in formato non conforme, non sanato entro il termine indicato nel Verbale di Accettazione: penale pari al 2 % del Canone Annuo per ogni dataset mancante o non conforme;
- d) mancata trasmissione del Certificato di Cancellazione entro i termini di cui al punto 13.6: penale pari all'1 % del Canone Annuo (flat), indipendentemente dalla durata del ritardo;
- e) omessa o tardiva cancellazione dei dati accertata in sede di audit successivo alla cessazione: penale pari al 5 % del Canone Annuo, fatto salvo il diritto del Concedente di segnalare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 83 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Concedente ha facoltà di trattenere a garanzia degli obblighi di cui al presente articolo una quota del saldo finale del Corrispettivo pari al dieci per cento del Canone Annuo, svincolabile unicamente a seguito della ricezione del Verbale di Accettazione senza riserve e del Certificato di Cancellazione completo di tutte le attestazioni dei sub-responsabili.

Articolo 36 ter Collaborazione con il fornitore uscente

1 Ambito soggettivo e decorrenza

Le disposizioni del presente articolo disciplinano gli obblighi reciproci di collaborazione che gravano sul Concessionario uscente — il soggetto che cessa di erogare il servizio oggetto della Concessione — e sul soggetto subentrante, sia esso un nuovo concessionario individuato all'esito di una procedura di affidamento, sia il Concedente medesimo in caso di internalizzazione del servizio (di seguito, indistintamente, «**Subentrante**»).

Gli obblighi di cui al presente articolo si affiancano a quelli previsti dall'articolo 13 e producono effetto a decorrere dalla Data di Efficacia della Cessazione. Ove la procedura di selezione del Subentrante sia avviata in anticipo rispetto alla cessazione, le Parti possono concordare per iscritto, con approvazione del Direttore dell'Esecuzione, l'anticipazione degli obblighi di collaborazione di cui ai punti 14.3 e 14.4 fino a un massimo di sei mesi prima della Data di Efficacia della Cessazione, senza che ciò comporti obblighi aggiuntivi a carico del Concedente.

2 Principio generale di leale collaborazione

Il Concessionario uscente è tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a garantire la continuità del servizio e la piena operatività del Subentrante al termine del Periodo di Transizione di cui all'articolo 13, punto 13.3. A tal fine agisce secondo il principio di leale collaborazione, astenendosi da qualsiasi condotta — attiva od omissiva — che possa rallentare, ostacolare o rendere più onerosa la transizione per il Concedente o per il Subentrante.

Sono in particolare vietati:

- a) il ritardo non giustificato nella risposta alle richieste di chiarimento tecnico formulate dal Subentrante per il tramite del Direttore dell'Esecuzione;
- b) la trasmissione di documentazione tecnica incompleta, non aggiornata o strutturata in modo tale da renderne difficoltosa la comprensione e il riutilizzo;
- c) la revoca o la restrizione degli accessi alla piattaforma, alle API e agli strumenti di monitoraggio prima della scadenza del Periodo di Transizione e senza previa autorizzazione scritta del Direttore dell'Esecuzione;
- d) qualsiasi comunicazione diretta con i debitori in gestione finalizzata a condizionare il rapporto tra questi ultimi e il Subentrante, successivamente alla Data di Efficacia della Cessazione.

3 Sessioni di trasferimento delle conoscenze

Il Concessionario uscente è tenuto a partecipare a sessioni strutturate di trasferimento delle conoscenze (di seguito, «**Knowledge Transfer**») nei confronti del Subentrante, da svolgersi nel corso del Periodo di Transizione di cui all'articolo 13, punto 13.3, secondo il calendario concordato nel Piano di Uscita.

Il programma di Knowledge Transfer copre almeno le seguenti aree:

- a) **architettura della piattaforma**: descrizione dell'architettura applicativa e infrastrutturale, con illustrazione delle componenti, delle dipendenze tra moduli, dei flussi di dati interni e delle interfacce con i sistemi del Concedente; la sessione è svolta con il supporto della documentazione tecnica di cui all'articolo 13, punto 13.4, lettera f);
- b) **processi operativi**: illustrazione delle procedure operative adottate nella gestione delle pratiche, con particolare riferimento ai criteri di segmentazione del portafoglio, alle regole di prioritizzazione degli interventi, alle soglie di escalation al recupero giudiziale e alle modalità di alimentazione dei modelli predittivi;
- c) **integrazione con i sistemi del Concedente**: descrizione dettagliata del Protocollo Tecnico di scambio dati di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della Convenzione, con illustrazione dei tracciati, dei canali, delle procedure di riconciliazione e delle casistiche di errore riscontrate nel corso della Concessione;
- d) **gestione delle anomalie ricorrenti**: illustrazione degli incidenti più significativi verificatisi nel corso della Concessione, con descrizione delle cause radice individuate, delle azioni correttive adottate e delle misure preventive

implementate, al fine di consentire al Subentrante di beneficiare dell'esperienza operativa maturata;

- e) **sicurezza e compliance**: illustrazione delle misure di sicurezza dell'infrastruttura di cui all'articolo 6, con particolare riferimento alla gestione degli accessi privilegiati, alle procedure di risposta agli incidenti e agli obblighi di notifica in materia di protezione dei dati personali.

Il numero minimo di sessioni di Knowledge Transfer è stabilito nel Piano di Uscita e non può essere inferiore a otto incontri, da tenersi con cadenza non superiore alle due settimane. Ciascuna sessione è verbalizzata dal Direttore dell'Esecuzione; il verbale è trasmesso al Concessionario uscente entro tre giorni lavorativi per eventuali osservazioni, decorsi i quali si intende approvato.

4 Supporto tecnico al Subentrante

Fermo quanto previsto al punto 14.3, il Concessionario uscente fornisce al Subentrante, nel corso del Periodo di Transizione e per un ulteriore periodo di **novanta giorni** successivi al suo termine (di seguito, «**Periodo di Garanzia Post-Transizione**»), supporto tecnico di secondo livello per la risoluzione di anomalie e criticità direttamente riconducibili alla migrazione della piattaforma o dei dati. Il supporto è erogato mediante il ticket system del Concessionario uscente, con i seguenti tempi di presa in carico:

- a) anomalie bloccanti che impediscono l'operatività del Subentrante: presa in carico entro **quattro ore lavorative** e risoluzione o workaround entro **otto ore lavorative**;
- b) anomalie non bloccanti: presa in carico entro **un giorno lavorativo** e risoluzione entro **cinque giorni lavorativi**.

Il supporto tecnico di cui al presente punto è prestato a titolo gratuito per tutta la durata del Periodo di Garanzia Post-Transizione, salvo il caso in cui le anomalie segnalate siano imputabili a modifiche apportate dal Subentrante alla piattaforma o ai dati successivamente alla consegna.

5 Accesso agli ambienti del Concessionario uscente

Per la sola durata del Periodo di Transizione, il Concessionario uscente garantisce al Subentrante, su richiesta scritta approvata dal Direttore dell'Esecuzione, un accesso controllato e tracciato ai seguenti ambienti e risorse:

- a) ambiente di test o staging della piattaforma, per consentire al Subentrante di verificare la corretta importazione dei dati e il funzionamento delle integrazioni prima del passaggio in produzione;
- b) strumenti di monitoraggio e log applicativi, in sola lettura, per un periodo di riferimento non inferiore agli ultimi dodici mesi di esercizio, al fine di consentire al Subentrante di acquisire evidenza dei pattern di utilizzo e delle anomalie storiche;
- c) repository del codice sorgente delle componenti proprietarie SECAM di cui all'articolo 4, comma 8-ter, della Convenzione, con accesso in sola lettura e tracciatura di ciascuna operazione di download.

Ogni accesso è limitato agli utenti nominativamente indicati dal Subentrante nell'istanza di accesso e approvati dal Direttore dell'Esecuzione. Il Concessionario uscente mantiene un registro degli accessi, disponibile per il Concedente su richiesta entro due giorni lavorativi.

6 Gestione del personale in transizione

Qualora nel corso del Periodo di Transizione si renda necessario il trasferimento o la messa a disposizione temporanea di personale tecnico del Concessionario uscente a supporto del Subentrante, le modalità, i termini e i relativi oneri economici sono disciplinati mediante accordo scritto tra il Concessionario uscente e il Subentrante, da sottoporre a presa d'atto del Direttore dell'Esecuzione entro cinque giorni lavorativi dalla sottoscrizione.

Il Concedente non assume responsabilità in merito ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il Concessionario uscente e il proprio personale, né in merito agli eventuali obblighi di applicazione delle clausole sociali previste dalla contrattazione collettiva di settore, la cui gestione rimane di esclusiva competenza del Concessionario uscente.

7 Obblighi del Subentrante

Il Subentrante è tenuto a sua volta a:

- a) nominare, entro dieci giorni lavorativi dall'avvio del Periodo di Transizione, un referente tecnico dedicato alla gestione del Knowledge Transfer e degli accessi di cui al punto 14.5, comunicandone i recapiti al Concessionario uscente e al Direttore dell'Esecuzione;
- b) partecipare attivamente alle sessioni di Knowledge Transfer secondo il calendario concordato nel Piano di Uscita, garantendo la presenza del proprio personale tecnico competente per ciascuna area tematica di cui al punto 14.3;
- c) formulare le richieste di accesso agli ambienti del Concessionario uscente con congruo preavviso, non inferiore a tre giorni lavorativi, e per finalità strettamente connesse alla migrazione e alla continuità del servizio;
- d) astenersi dal richiedere al Concessionario uscente informazioni, documentazione o accessi che esulino dall'ambito della Concessione o che riguardino clienti, contratti o dati di terze parti estranei al rapporto oggetto del presente Contratto;
- e) trattare come riservata, ai sensi dell'articolo 40 della Convenzione, ogni informazione tecnica, operativa e organizzativa acquisita nel corso del Periodo di Transizione per il tramite delle sessioni di Knowledge Transfer e degli accessi agli ambienti del Concessionario uscente.

8 Coordinamento e supervisione del Concedente

Il Direttore dell'Esecuzione svolge funzioni di coordinamento e supervisione dell'intero processo di transizione, con le seguenti attribuzioni specifiche:

- a) approvazione del Piano di Uscita di cui all'articolo 13, punto 13.2, e delle sue successive revisioni;

- b) convocazione e presidenza delle riunioni di coordinamento tra il Concessionario uscente e il Subentrante, con cadenza almeno quindicinale nel corso del Periodo di Transizione;
- c) verifica del rispetto del calendario di Knowledge Transfer e approvazione dei relativi verbali;
- d) autorizzazione degli accessi agli ambienti del Concessionario uscente di cui al punto 14.5;
- e) rilevazione e contestazione di qualsiasi comportamento del Concessionario uscente o del Subentrante che contrasti con il principio di leale collaborazione di cui al punto 14.2.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, ne dà comunicazione scritta alla parte inadempiente assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per l'adempimento o per la presentazione di giustificazioni. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le penali di cui al punto 14.9.

9 Penali

Il mancato rispetto degli obblighi del Concessionario uscente di cui al presente articolo è assoggettato alle seguenti penali, applicate in decurtazione del saldo finale del Corrispettivo non ancora liquidato, salvo il diritto del Concedente al risarcimento del maggior danno:

- a) mancata partecipazione a una sessione di Knowledge Transfer senza giustificato motivo comunicato con almeno due giorni lavorativi di preavviso: penale pari allo **0,2 %** del Canone Annuo per ogni sessione non svolta;
- b) mancata trasmissione o trasmissione incompleta della documentazione tecnica richiesta nel corso del Knowledge Transfer, non sanata entro il termine indicato dal Direttore dell'Esecuzione: penale pari allo **0,3 %** del Canone Annuo per ogni area tematica di cui al punto 14.3 non adeguatamente coperta;
- c) revoca o restrizione non autorizzata degli accessi alla piattaforma o agli ambienti di cui al punto 14.5 durante il Periodo di Transizione: penale pari allo **0,5 %** del Canone Annuo per ogni giorno di mancato accesso;
- d) mancata erogazione del supporto tecnico nei termini di cui al punto 14.4 durante il Periodo di Garanzia Post-Transizione: penale pari allo **0,1 %** del Canone Annuo per ogni inadempimento accertato;
- e) violazione del divieto di cui al punto 14.2, lettera d), accertata dal Direttore dell'Esecuzione: penale pari al **2 %** del Canone Annuo (flat), fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente arrecato al Subentrante e al Concedente.

Articolo 37 – Rifornimento

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente qualora, per effetto dello stesso: a) si verifichi un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi.

Articolo 38 – Monitoraggio

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata Matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettere f) e h), e comma 6, del presente Contratto.

Articolo 39 – Comunicazioni

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: PEC [•];

b) per il Concessionario: PEC [•].

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

SEZIONE VIII – NORME FINALI

Articolo 40 – Riservatezza

1. Tutte le Informazioni Confidenziali fornite da una Parte all'altra Parte, relative anche alla clientela, ai propri metodi, procedure tecniche ed altre notizie sono strettamente confidenziali. Tali Informazioni Confidenziali in qualunque modo rese e/o raccolte dal Concessionario e/o dal Concedente non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli contemplati dal Contratto, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte divulgante, salvo tuttavia il caso in cui (i) la Parte che svela debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure (ii) tali informazioni siano già di dominio

pubblico o siano divenute di dominio pubblico per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel Contratto.

2. Ciascuna Parte si impegna a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia Informazione Confidenziale, o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione del Contratto.

3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i propri subappaltatori.

4. Alla cessazione del Contratto, ovvero nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dello stesso, si pervenisse alla risoluzione o al recesso del rapporto contrattuale, o allo scioglimento del medesimo per qualsiasi altro motivo, ciascuna Parte, fermi restando gli obblighi di legge, si obbliga a non rendere più disponibili tutte le copie di documenti che contengano le Informazioni Confidenziali e a dare conferma all'altra di avervi provveduto.

5. Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità rimangono in vigore per la durata del presente Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi la terminazione.

Articolo 41 – Data protection

1. Il Concedente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dichiara di essere il titolare del trattamento dei dati personali che saranno trattati dal Concessionario per l'esecuzione del Servizio e garantisce di aver posto in essere tutti gli adempimenti prescritti dal predetto GDPR. Il Concedente garantisce, quindi, che il Concessionario potrà trattare legittimamente i dati personali alla stessa forniti per le finalità di cui al Servizio. Il Concedente si obbliga a tenere indenne il Concessionario da qualsiasi possibile pretesa risarcitoria e sanzione derivante dalla violazione delle disposizioni normative in materia di data protection poste in essere dallo stesso Concedente nel trattamento dei dati personali comunicati al Concessionario per l'esecuzione del Servizio.

2. Nell'ipotesi in cui il Concedente abbia interesse ad ottenere attività investigative (che comportino lo svolgimento di investigazioni per una precisa esigenza di tutela di un diritto), egli conferisce mandato – senza rappresentanza - al Concessionario per individuare, incaricare e gestire (il rapporto con) soggetti esterni dotati di tutte le

autorizzazioni, licenze, concessioni e permessi - inclusa la licenza di cui all'art. 134 del TULPS - necessari, idonei od opportuni per l'adempimento delle relative attività, operanti, nel rispetto delle Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali, effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, contenute nel provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali. Tale trattamento avverrà esclusivamente nei limiti delle finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e conformemente alle disposizioni applicabili. Con riferimento a tali operazioni il Concedente dichiara e garantisce che i dati personali e le informazioni richieste sono necessari, proporzionati e non eccedenti rispetto al perseguimento delle esigenze di tutela dei diritti, obbligandosi a rispettare le norme a disciplina delle attività di indagine, tempo per tempo vigenti. Il Concedente conferisce altresì al Concessionario il compito di svolgere le attività di reportistica e consegna in merito all'esito delle indagini svolte dalle agenzie investigative, alle quali compete, in via esclusiva, l'attività di indagine.

3. Al fine di legittimare il trattamento dei dati personali che sarà posto in essere dal Concessionario, il Concedente si impegna a nominare lo stesso Concessionario quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, secondo il fac-simile di cui all'allegato "J" ("Nomina a Responsabile del Trattamento").

4. Il Concessionario porrà in essere le operazioni di trattamento di dati personali ad essa affidati nel pieno rispetto del GDPR, di ogni altra norma applicabile ai predetti trattamenti nonché delle istruzioni che alla stessa saranno fornite dal Concedente con la nomina a responsabile del trattamento.

5. Il Concedente autorizza il Concessionario a nominare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del GDPR, quali altri responsabili del trattamento (nel seguito anche sub-responsabili), tutti i soggetti autorizzati quali subappaltatori dallo stesso Concedente e i subfornitori dei quali il Concessionario dovesse avvalersi per le operazioni di trattamento.

6. Il Concessionario imporrà a tutti i sub-responsabili, per il tramite di apposito contratto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti verso il Concedente con la sottoscrizione del presente contratto e della allegata nomina a responsabile. Quindi, il Concessionario, con la formalizzazione della nomina fornirà ai sub-responsabili le medesime istruzioni impartite ad essa dal Concedente ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Il Concedente, si impegna ad informare il Concessionario circa eventuali modifiche previste e riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, onde consentire al Concedente di opporsi a tali modifiche.

Articolo 42 – Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà di esclusiva competenza del Foro di Sondrio.

Articolo 43 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, fatta eccezione per quelli che fanno carico al Concedente per legge.

Articolo 44 – Rinvio al codice civile e ad altre disposizioni di legge vigenti

1. Per tutto quanto non previsto e/o disciplinato dal presente Contratto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ALLEGATO J

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Spett.le

Oggetto: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Spettabile Società,

premesso che:

(a) la Vostra società, [•], con sede legale in [•] n. [•], [•] [•] ([•]), C.F. e P.IVA [•] iscritta presso il Registro delle Imprese di [•] (di seguito anche "**Concessionario**" o "**Responsabile**") fornisce alla nostra società **SECAM S.P.A.**, con sede legale in Sondrio, Via Vanoni n. 79 (CAP 23100), Codice Fiscale 80003550144, Partita IVA 00670090141, in persona del [•] e legale rappresentante *pro tempore* [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche "**Cliente**" o "**Titolare**") i Servizi di cui al Contratto;

(b) nell'ambito delle attività per la fornitura dei Servizi, è previsto che il Cliente trasferisca al Concessionario, per consentire lo svolgimento dei Servizi medesimi e limitatamente agli stessi, dei dati personali, (di seguito "**Dati**"), di cui il Cliente è Titolare del trattamento ai sensi del GDPR. Le categorie di Dati personali trattati e le categorie di interessati sono elencate nell'Allegato 1;

(c) l'attività svolta dal Concessionario nell'ambito dei Servizi a favore del Cliente è un'attività che prevede anche operazioni di trattamento dei Dati e prevede compiti specifici per il Concessionario, soggetto individuato per esperienza, capacità ed affidabilità, come soggetto idoneo a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali e che ha anche fornito sufficienti garanzie nell'attuazione di adeguate misure tecniche ed organizzative che soddisfano i requisiti posti dal GDPR, garantendo la tutela dei diritti degli interessati.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto il Cliente

NOMINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, [•] **[INDICARE LA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO]**

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

per le operazioni di trattamento dei Dati dalla stessa poste in essere nell'ambito dei Servizi ed in esecuzione diligente del contratto relativo ai Servizi.

In considerazione della suddetta nomina il Cliente affida al Concessionario i seguenti compiti ed impartisce le seguenti istruzioni per il trattamento dei Dati, cui il Responsabile deve attenersi:

(i) il trattamento dei Dati deve essere svolto da parte del Responsabile nel pieno rispetto delle previsioni normative ad esso applicabili di cui al GDPR e ad ogni altra applicabile disciplina normativa, nonché tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'autorità Garante per la protezione dei dati personali e inerenti il trattamento svolto dal Responsabile;

(ii) il Responsabile, nello svolgimento delle attività di trattamento dei Dati, potrà fare legittimo affidamento sul fatto che il Titolare del trattamento garantisce che i Dati trasmessi in diligente esecuzione del contratto relativo ai Servizi sono stati raccolti dal Titolare presso l'interessato o presso terzi in osservanza di tutti gli adempimenti e sulla base di uno o più presupposti di legittimazione previsti dal GDPR;

(iii) il trattamento dei Dati deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente contratto relativo ai Servizi e per le finalità relative all'erogazione dei Servizi, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità suindicate e delle finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle problematiche tecniche collegate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati; il trattamento potrà essere effettuato sia manualmente, sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e per via telematica;

(iv) i Dati trattati dal Responsabile nell'ambito dei Servizi non saranno comunicati a terzi, né diffusi o trasferiti all'estero, salvo quanto eventualmente previsto dal richiamato contratto e dal presente atto di nomina; il Responsabile non utilizzerà, direttamente o indirettamente, i Dati per finalità diverse da quelle oggetto dei Servizi, né comunicherà a terzi i Dati, salvo obblighi di legge od ordini dell'Autorità Giudiziaria o delle competenti Autorità Amministrative;

(v) il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, procederà, in forza della presente autorizzazione scritta generale, a nominare quale altro responsabile del trattamento (sub-responsabile) ogni subappaltatore e/o subfornitore dei quali si avvarrà, informando il titolare delle aggiunte o delle modifiche rispetto a quelli elencati all'Allegato 2 della presente nomina e qui espressamente autorizzati. Il Responsabile imporrà a tutti i sub-responsabili, per il tramite di apposito contratto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti verso il Titolare con la presente nomina e con la sottoscrizione del contratto. Il Responsabile, con la formalizzazione della nomina a altri responsabili fornirà ai sub-responsabili le medesime istruzioni allo stesso impartire con la presente nomina. Inoltre, il Responsabile si impegna ad informare il Titolare circa eventuali modifiche previste e riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, onde consentire al Titolare di opporsi a tali modifiche. Il diritto di opposizione del Titolare dovrà essere esercitato entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora i sub-responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile manterrà nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili;

(vi) il Responsabile è tenuto, in caso di cessazione dei Servizi, sulla base delle istruzioni che riceverà dal Titolare, a restituire i Dati al medesimo ovvero a cancellare in modo permanente ed irreversibile i Dati trasmessi dal Titolare per l'esecuzione dei Servizi;

(vii) il Responsabile ha il compito di individuare per iscritto gli autorizzati al trattamento che saranno vincolati da un accordo di riservatezza ed adeguatamente formati, nonché

la facoltà di fornire agli autorizzati, ove necessario, ulteriori specifiche istruzioni, rispetto a quanto stabilito in materia dalla normativa, per lo svolgimento delle mansioni inerenti il trattamento dei Dati;

(viii) il Responsabile ha il dovere di osservare e far osservare agli autorizzati al trattamento le disposizioni relative alla sicurezza dei Dati e, in particolare, il Responsabile è tenuto ad adottare, nel rispetto delle prescrizioni di cui all' art. 32 del GDPR, le misure di sicurezza necessarie ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio e che sia in grado di garantire la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto del trattamento. Tali misure dovranno ridurre al minimo i rischi, ove rilevati, di distruzione o perdita, anche accidentale, dei Dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

(ix) il Responsabile dovrà notificare al Titolare senza ingiustificato ritardo e, comunque, non oltre 48 ore dall'avvenuta conoscenza ogni violazione dei Dati personali (*data breach*) che tratta per conto del Titolare. Con la notifica andranno indicate tutte le informazioni relative all'evento occorso e in ogni caso almeno: (i) la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; (ii) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; (iii) la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente alla rilevazione dell'evento, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo;

(x) il Responsabile si impegna a fornire supporto al Titolare nelle attività necessarie ad adempiere alle prescrizioni che incombono su quest'ultimo ai sensi degli artt. da 32 a 36 del GDPR, nei limiti delle informazioni in proprio possesso e dei trattamenti posti in essere per conto del Titolare;

(xi) il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare, senza ingiustificato ritardo, richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati ai sensi del capo III del GDPR ed a prestare assistenza al titolare nella gestione delle stesse;

(xii) il Responsabile tiene, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del GDPR, un registro redatto in forma scritta anche in formato elettronico, dei trattamenti posti in essere per conto del Titolare, che dovrà contenere le seguenti informazioni: (i) il nome e i dati di contatto del Responsabile; (ii) i trattamenti effettuati per conto del Titolare; (iii) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; (iv) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del GDPR;

(xiii) il Titolare potrà disporre, a propria cura e spese, verifiche a campione, una sola volta nell'arco di 12 mesi, avvalendosi di personale espressamente incaricato allo scopo, presso le sedi aziendali del Responsabile, previa richiesta da inviarsi al Responsabile in forma scritta con un preavviso di almeno venti giorni lavorativi sulla data proposta e, comunque, ad ora e giorno da concordare con il Responsabile, al fine di valutare la conformità del trattamento dei Dati rispetto al contratto per i Servizi in essere tra le parti, al presente atto di nomina ed alla normativa vigente. Le verifiche potranno essere svolte direttamente o indirettamente, ovvero attraverso l'acquisizione di certificazioni e/o

relazioni. Resta, in ogni caso, escluso il coinvolgimento di soggetti terzi che svolgano attività concorrente con quella del Responsabile. Resta inteso, altresì, che i soggetti che effettueranno le verifiche per conto del Titolare dovranno essere resi edotti del contenuto della presente clausola e saranno tenuti a stipulare per iscritto con il Titolare idonei accordi di riservatezza. Il Titolare sarà pienamente responsabile nei confronti del Responsabile dell'esecuzione delle verifiche svolte e manleverà il Responsabile da qualsiasi danno o pregiudizio ad esso derivante. Nel corso delle verifiche, il Titolare, avrà la facoltà di accedere in visualizzazione esclusivamente alla documentazione e ai contenuti relativi al servizio oggetto del presente accordo, per la parte strettamente necessaria all'espletamento delle verifiche, nel pieno rispetto delle policy del Responsabile intese a garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali del Responsabile o dei clienti dello stesso. L'oggetto delle verifiche sarà definito tra le Parti, per iscritto, in maniera chiara prima dell'inizio di tali audit. Qualora gli audit vengano svolti on-site, il Titolare dovrà rispettare le norme di sicurezza in vigore nei locali del Responsabile e in modo da non turbare il normale funzionamento delle attività del Responsabile, nonché nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale del Responsabile stesso. Il Titolare s'impegna affinché lo svolgimento dell'attività di verifica predetta si svolga nel più breve tempo possibile – negli orari d'ufficio e in giorni lavorativi – in modo tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività aziendale del Responsabile. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, della presente nomina ed in genere delle disposizioni normative applicabili ai trattamenti posti in essere per conto del Titolare;

(xiv) ai fini della disciplina delle responsabilità e dei connessi diritti risarcitori a favore degli interessati, resta ferma l'applicazione di quanto previsto dal GDPR all'art. 82;

(xv) il Responsabile dovrà, ad integrazione di quanto sopra, comunque procedere al trattamento dei Dati per il Titolare nell'ambito dei Servizi, sulla base del contratto ed alle condizioni e con le modalità di trattamento ivi regolate o dallo stesso desumibili e qui espressamente richiamate – ove necessario – ad integrazione, quanto a compiti ed istruzioni, del presente atto di nomina;

(xvi) il Responsabile potrà esercitare ogni inerente potere decisionale idoneo a consentire il perseguimento delle finalità di legge e per l'attuazione degli obblighi e dei compiti sopra precisati.

Dati di contatto del titolare: ____ Dati di contatto del Responsabile: e-mail: [•]; PEC: [•].

Il Titolare, poste le istruzioni di cui sopra e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire eventuali ulteriori istruzioni che risultassero necessarie nel corso dello svolgimento delle attività di trattamento dei Dati, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il presente atto di nomina è produttivo di effetti per tutta la durata dei Servizi nei termini contrattualmente convenuti e, pertanto, alla cessazione definitiva dei Servizi il presente atto di nomina a Responsabile decadrà contestualmente con effetto immediato, fermo il caso in cui si verificassero circostanze autonome ed ulteriori che giustificassero la continuazione del trattamento dei Dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il limitato periodo di tempo a ciò strettamente necessari (a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, in caso di vicende patologiche che interessino il rapporto contrattuale tra le parti).

Il presente atto di nomina è da considerarsi riservato e confidenziale e non può essere né comunicato né diffuso a terzi senza il consenso del Titolare, salvo obblighi di legge o per ordine o richiesta di competenti autorità o per ragioni di difesa giudiziaria o per far valere un diritto di una delle parti.

Il Responsabile, con la firma apposta su copia del presente atto di nomina, accetta la nomina nei termini di cui sopra, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato della normativa vigente e si impegna a procedere al trattamento dei Dati attenendosi alle istruzioni ricevute dal Cliente

PregandoVi di volerci restituire copia del presente atto di nomina, controfirmato in segno di accettazione, porgiamo distinti saluti.

per il CLIENTE

[•]

data:

timbro:

firma: _____

per accettazione

[•]

data:

timbro:

firma:

Allegato 1: Categorie di dati personali trattati e categorie di interessati

Allegato 2: Elenco sub-responsabili del trattamento

Allegato 1

Categorie di dati personali trattati e categorie di interessati

Nell'ambito delle attività per la fornitura dei Servizi, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati personali:

- ☒ Dati comuni
- ☐ Dati particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR
- ☐ Dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR

Nell'ambito delle attività per la fornitura dei Servizi, il Responsabile tratterà dati personali riferibili alle seguenti categorie di interessati:

- ☐ Dipendenti
- ☒ Clienti
- ☐ Fornitori
- ☐ Prospect
- ☒ Altri (indicare quali): debitori

Allegato 2

Elenco sub-responsabili del trattamento